



Determinazione n. **3272** del **02/12/2015**

Oggetto: **VARIANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA PER IMPIANTI
DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI -
PROCEDIMENTO DI V.A.S. - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART.26
DELLA L.R.10/2010**

Proponente:
Servizio Governo del territorio

Unità Operativa proponente:
Rischio Idraulico e Ambientale

Proposta di determinazione
n. 2015/645 del 27/11/2015

Firme:

- Servizio Governo del territorio



Il Dirigente
del Servizio Governo del Territorio
arch. Riccardo Pecorario

in qualità di Autorità Competente nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, ai sensi della L.R. 10/2010

Vista la D.C.C. n.53 del 06/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 154 del 17/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano Performance/ Piano esecutivo di gestione 2015-2017;

Premesso che:

- la variante nasce dalla necessità di individuare un'area idonea da destinare all'insediamento di un'attività di recupero e riciclaggio di materiali inerti all'interno del territorio del Comune di Prato; per questo è necessario attivare un procedimento di VAS ai sensi di quanto previsto nel Titolo II della la L.R.10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

- la fase preliminare del suddetto procedimento di VAS è stata svolta nel mese di febbraio 2014 in relazione alla variante al R.U. di un'area posta tra la riva destra del Torrente Bagnolo e la via delle Lame, in località Mazzone (denominata "Le Lame");

- nello svolgimento della fase preliminare della VAS relativa alla variante "Le Lame" è emersa la necessità di valutare delle alternative all'area prevista dal Proponente e presa in esame nel Documento preliminare in quanto su di essa grava il vincolo di inedificabilità legato alla prevista realizzazione di una cassa di espansione di tipo A per la riduzione del rischio idraulico e pertanto la variante allo strumento urbanistico può essere avviata solo dopo la deperimetrazione di tale vincolo; è stato pertanto impostato uno studio finalizzato all'individuazione di ulteriori localizzazioni da assoggettare a valutazione della compatibilità ambientale;

- in sede di svolgimento della fase preliminare è emersa la possibilità di fare salva la procedura di consultazione preliminare di VAS effettuata dal Comune di Prato relativamente alla variante al R.U. per l'area di via delle Lame e quindi di redigere un Rapporto Ambientale in cui le aree individuate nella seconda fase istruttoria si configurassero come soluzioni alternative all'area di via delle Lame;

- il Rapporto ambientale redatto dal Proponente, ai fini dell'attivazione della seconda fase istruttoria del procedimento di VAS, ha dunque preso in considerazione anche aree alternative al fine di individuare l'area più idonea, e precisamente:

area 1 – Le Lame

area 2 – Mazzone

area 3 – Casello Prato-Ovest



area 4 – Calice

area 5 – Viale Manzoni

- in sede di svolgimento della fase preliminare è emersa inoltre la necessità di addivenire ad un *Accordo di pianificazione* ai sensi del degli artt.41 - 46 della L.R.65/2014 per il quale il Comune di Prato si è fatto promotore; per questo, in data 15/12/2014 il Servizio Urbanistica del Comune di Prato ha convocato la Conferenza dei servizi preliminare all'Accordo di pianificazione, proponendo una variante contestuale al P.S. ed al R.U. per l'insediamento di impianti di recupero e riciclaggio inerti;

- la sottoscrizione di tale accordo rappresenta l'atto conclusivo di numerosi incontri intercorsi tra gli Enti interessati, tenutisi con la finalità di individuare aree in cui localizzare impianti di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, che risultassero le meno problematiche da un punto di vista ambientale, economico e sociale;

-con D.G.C. n.13 del 27/01/2015 è stato approvato lo schema di Intesa Preliminare relativamente all'*Accordo di pianificazione* per la formazione della variante contestuale al PIT, al PTC e al PS con conseguente adeguamento del R.U. nei termini di cui agli esiti della Conferenza dei Servizi conclusasi il 21/01/2015 (verbale riportato in allegato 1);

- in data 27/01/2015 il Comune di Prato, la Provincia di Prato e la Regione Toscana hanno siglato l'Intesa Preliminare relativa all'*Accordo di Pianificazione* per la formazione della variante contestuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 3 della L.R. 65/2014, "Norme per il Governo del Territorio" dando mandato alle rispettive strutture tecniche di procedere al perfezionamento ed alla conclusione dei procedimenti di variante, entro il termine del 30/11/2015 per le aree denominate "Casello Prato Ovest" e "Viale Manzoni" ;

- successivamente alla firma dell'Intesa Preliminare, il Comune di Prato ha avviato un percorso partecipativo con la cittadinanza da cui sono emerse problematiche per quanto concerne l'area c.d. "Viale Manzoni" date dalla vicinanza del futuro impianto di recupero a nuclei urbani popolati, confermata da ulteriori approfondimenti tecnici sviluppati in sede di redazione della variante urbanistica;

- in seguito alle consultazioni, con D.G.C. n.89 del 21/04/2015 (allegato 2) è stato dato mandato al Servizio Urbanistica di adeguare tutta la documentazione necessaria ai fini di sottoporre al Consiglio Comunale la variante al P.S. con conseguente adeguamento del R.U., ai fini dell'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti inerti nel Comune di Prato, limitatamente all'area denominata "Casello Prato Ovest", un'area agricola di circa 18 ha, interclusa tra lo svincolo del casello autostradale di Prato ovest, l'autostrada A11 e la viabilità c.d. Declassata;

- per le motivazioni riportate nella narrativa precedente, il Proponente ha pertanto aggiornato il *Rapporto ambientale* che è stato pubblicato contestualmente all'adozione della variante tenendo altresì conto dei contributi pervenuti dai SCA;

- con D.C.C. n.33 del 25/06/2015 è stata adottata, ai sensi dell'art.42 della L.R. 65/2014 e s.m.i., la *Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi* ;



- l'avviso dell'avvenuta adozione del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non tecnica" è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 27 del giorno 08 luglio 2015, e nella stessa data e per i successivi sessanta giorni la documentazione è stata depositata presso le Amministrazioni interessate, affinché chiunque potesse prenderne visione e presentare le osservazioni ritenute opportune;
- le consultazioni di cui all'art.25 della L.R. 10/2010 sono state effettuate contemporaneamente a quelle relative alla variante;
- la formazione della proposta di variante ha seguito l'iter di cui all'art. 42 c.1, 2 e 3 della L.R.65/2014, durante il quale sono stati richiesti i pareri ai soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'art. 4 della L.R. 10/2010, rispetto agli elaborati della proposta di variante nonché del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010;
- sono stati individuati come SCA : Regione Toscana - Provincia di Prato - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato - Autorità di Bacino del Fiume Arno - ARPAT Dipartimento provinciale di Prato - AUSL n. 4 - Igiene e sanità pubblica - Publiacqua – ESTRA gas – SNAM Rete gas s.p.a. – ENEL – TERNA – ATO 10 Toscana centro – Consorzio di Bonifica;
- dai SCA consultati sono pervenuti i seguenti contributi (allegato 3):
 - o **Regione Toscana - Settore strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari** : P.G. 175436 del 22/12/2014
 - o **Regione Toscana – Direzione Generale Governo del Territorio – Settore pianificazione del territorio**: P.G. 175432 del 22/12/2014
 - o **Regione Toscana - Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali** : Mail del 22/12/2014
 - o **Regione Toscana - Settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati**: Mail del 22/12/2014
 - o **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana** : P.G. 166726 del 04/12/2014 e P.G. 176838 del 24/12/2014
 - o **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana** : P.G. 282 del 02/01/2015
 - o **Autorità di Bacino del Fiume Arno**: P.G. 172847 del 16/12/2014 e P.G. 178193 del 31/12/2014
 - o **ARPAT Dip. Prov.le di Prato**: P.G. 6937 del 15/01/2015
 - o **AUSL n. 4 - Igiene e sanità pubblica**: P.G. 178418 del 31/12/2014 e P.G. 13703 del 27/01/2015
 - o **PUBLICACQUA** : P.G. 77860 del 16/12/2014
 - o **SNAM rete gas spa** . P.G. 2612 del 09/01/2015
 - o **TERNA** : P.G. 2639 del 08/01/2015
 - o **Consorzio di Bonifica** : P.G. 169320 del 10/12/2014



- sono state rivolte alla procedura in oggetto n. 1 osservazione da parte della Regione Toscana e n. 15 da privati cittadini, che sono state riassunte, valutate ed istruite nell'elaborato riportato in allegato 4, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- l'Autorità procedente, tramite l'Ufficio di Piano, con nota P.G. 171167 del 24/11/2015, ha trasmesso la versione modificata del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non Tecnica" che recepiscono e valutano le modifiche determinate dall'esito delle osservazioni rivolte alla procedura di variante in oggetto, esaminate e fatte proprie dalla Commissione Consiliare n. 4, nelle sedute svoltesi in data 29/10/2015 e 11/11/2015;

Richiamati:

- la D.C.C. n.39 del 31.05.2012 "*Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi in materia di pianificazione e governo del territorio (L.R.10/2010): individuazione Autorità competente*" che individua nel Dirigente del Servizio Lavori pubblici, Grandi opere, Energia e Protezione civile l'Autorità competente cui spetta l'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e/o l'elaborazione dei pareri motivati nella procedura di VAS di piani e programmi di competenza del Comune di Prato;
- il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio";

Precisato che con D.G.C.n. 87 del 21.04.2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, nell'ambito della quale le funzioni relativamente ai procedimenti di VIA e VAS sono state attribuite al Dirigente del Servizio Governo del Territorio;

Preso atto che:

- in considerazione dei contenuti dell'Intesa Preliminare e dell'Accordo di Pianificazione che individuava come possibili localizzazioni per l'impianto di trattamento inerti le aree "Casello Prato Ovest" e "Viale Manzoni" e in considerazione del successivo percorso partecipativo con la cittadinanza, nonché degli incontri e dei contributi tecnici forniti dagli Enti competenti in materia interessati, il Proponente ha definito come area su cui impostare la variante l'area c.d. "Casello Prato Ovest";
- l'area c.d. "Casello Prato Ovest" la variante in oggetto riguarda una porzione di territorio agricolo di circa 18 ha, interclusa tra l'autostrada A11, lo svincolo autostradale di Prato Ovest e la Declassata; tale area, che risulta divisa in due dal F.Ficarello, si colloca ad una distanza di circa 450 m dalla sponda sinistra del T.Bagnolo e ad una distanza di circa 1 Km dalla sponda destra del T. Iolo;
- l'attività di recupero di rifiuti inerti consiste nella trasformazione dei materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni di edifici, attraverso operazioni di selezione, frantumazione e vagliatura, in materie prime "secondarie" riutilizzabili. I rifiuti inerti trattati sono costituiti essenzialmente da sostanze inorganiche inodori, si presentano allo stato fisico principalmente solido o pulverulento con un contenuto d'acqua estremamente ridotto;



Valutato che:

- il Rapporto ambientale individua in modo chiaro gli obiettivi della variante, il rapporto con i piani esistenti, analizza il contesto di riferimento e la sua evoluzione con l'attuazione della variante, nonché i possibili impatti significativi sull'ambiente; esso descrive inoltre le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante;
- il Rapporto ambientale propone un'analisi completa e approfondita su ogni sistema ambientale rilevante: acqua, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, aria, clima acustico, risorse naturali e paesaggio con particolare riguardo per l'area c.d. "Casello Prato Ovest" oggetto di variante;
- la valutazione ambientale della variante risponde nel complesso ai contenuti richiesti dall'art.24 della L.R.10/2010

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- 1) di fare proprie le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al "Rapporto Ambientale" e relativa "Sintesi non Tecnica" riportate nell'allegato 4 quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della LR 10/2010 e succ. mod., gli adeguamenti al "Rapporto Ambientale" e alla "Sintesi non tecnica", nonché agli elaborati della variante risultanti dalle controdeduzioni, dandone conto nella "Dichiarazione di sintesi";
- 3) di esprimere parere favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale della variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico per l'individuazione di un'area idonea per l'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010 e succ. mod. a condizione:
 - che si ottemperi a tutte le indicazioni e/o prescrizioni contenute nel Rapporto ambientale;
 - al fine dell'autorizzazione delle opere venga svolta una valutazione ambientale specifica in riferimento al progetto da realizzare;
 - che in fase progettuale venga posta particolare attenzione allo studio della viabilità di ingresso/uscita dall'area dell'impianto la quale dovrà risultare compatibile con il contesto infrastrutturale esistente;



- che vengano progettati e realizzati idonei interventi di sistemazione idraulica, in relazione anche all'interferenza con il F.Ficarello, al fine di non dare luogo ad un aggravio del rischio idraulico nelle aree circostanti, prevedendo inoltre interventi specifici per la compensazione idraulica derivante dalla trasformazione dell'area;
 - che venga data attuazione al monitoraggio previsto nel Rapporto ambientale, definendo le modalità, il soggetto preposto alla rilevazione e risorse necessarie e che i relativi esiti siano resi disponibili alle autorità con competenze ambientali ed al pubblico
- 4) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per gli ulteriori adempimenti di competenza.



Viale Vittorio Veneto, 9 – 59100 Prato
Tel 0574.183.5922/33
Fax 0574.183.7309
urbanistica@comune.prato.it
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

www.comune.prato.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

Oggetto: Verbale della conferenza dei servizi svoltasi il **21.01.2015** presso gli uffici del Comune di Prato in Via Vittorio Veneto n. 9 al quale erano presenti:

Per la Regione Toscana:

Arch. Barbara Galligani

Arch. Laura Tovazzi

Dott.ssa Maria Sargentini

Per la Provincia di Prato:

Ing. Antonio De Crescenzo

Dott. Nicola Stramandinoli

Arch. Daniele Mazzotta

Dott. Vittoria Giacomelli

Arch. Nicola Serini

Dott. For. Leonardo Petri

Per il Comune di Prato:

Arch. Francesco Caporaso

Arch. Pamela Bracciotti

Arch. Antonella Perretta

La riunione inizia alle ore 9.50.

Il Comune di Prato, sulla base dei pareri pervenuti e contributi espressi in sede di Conferenza dei Servizi dagli enti competenti in materia ambientale come definiti dall'art. 4 della LR 10/2010, in merito alla proposta di variante ed al Rapporto Ambientale trasmessi, comunica che la proposta di variante definitiva riguarda le aree denominate "Casello Prato Ovest" e "Viale Manzoni".

Da atto inoltre di avere ricevuto comunicazione dall'Autorità di Bacino con PG 8850 del 19/01/2015 in cui viene comunicata l'approvazione della modifica del PAI avvenuta con decreto del segretario generale n. 69 del 19 dicembre 2014, pertanto dovrà procedere anche alla modifica, nelle aree prescelte, dell'elaborato del Piano Strutturale che riporta le pericolosità idrauliche del PAI, modifica non contenuta nell'originale proposta di variante.

Gli elementi della variante proposta sono:

Area " Viale Manzoni":

Rispetto al Piano Strutturale, risultando parzialmente classificata come area "prevalentemente agricola" ove è presente anche l'invariante "struttura agroambientale", questa porzione dovrà essere classificata come "urbana" nell'elaborato Es.5 "Disciplina dei suoli" e dovrà essere stralciato il riconoscimento della struttura agroambientale nella tavola Es.3a "Invarianti strutturali: ambiti caratterizzati".

Nell'elaborato Es.6 "Sistema infrastrutturale" dovrà essere eliminata la previsione del casello autostradale di Prato sud.

Nell'elaborato Es.7 "Disciplina di Piano" all'art. 86 comma 2 quarta alinea dovrà essere eliminato "e di un nuovo casello autostradale (Prato sud) così come prescritto dalle strategie del P.T.C.P" ed alla quinta alinea dovrà essere eliminato "anche in previsione del nuovo casello Prato sud".

In coerenza con le modifiche sopra indicate, nel Regolamento Urbanistico, in particolare nell'elaborato "Usi del suolo e modalità di intervento", la destinazione d'uso specifica che dovrà assumere l'area è "St1-Impianti tecnologici" (impianti tecnologici per la distribuzione di acqua,

energia e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue), facente parte della categoria "S - Servizi ed attrezzature di uso pubblico".

Il subsistema di appartenenza dovrà essere modificato da "V7.3 - le aree agricole di filtro" a "P2 - le aree della mixité". Inoltre dovrà essere modificata la classificazione dell'area ai sensi del DM 1444/68 nell'elaborato "Zone Territoriali Omogenee e Centro abitato" da "E-zone agricole" a "D-zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali".

Area "Casello Prato ovest":

Rispetto al Piano Strutturale, risultando totalmente classificata come area "prevalentemente agricola", di cui una piccola porzione al limite ovest ricadente anche nell'invariante "struttura agroambientale", dovrà essere classificata come "urbana" nell'elaborato Es.5 "Disciplina dei suoli". Non verrà stralciato il riconoscimento della "struttura agroambientale" in modo da non comprometterne la continuità.

Nell'elaborato Af.10 "Carta dei battenti idraulici duecentennali" dovranno essere aggiornati i livelli di battente in base alle modifiche approvate dall'Autorità di Bacino con Dec. S.G. n° 69/2014.

Nell'elaborato Af.11 "Carta del PAI" le classi di pericolosità dovranno essere adeguate alle modifiche del PAI approvata dall'Autorità di Bacino con Dec. S.G. n° 69/2014.

In coerenza con le modifiche sopra indicate, nel Regolamento Urbanistico, in particolare nell'elaborato "Usi del suolo e modalità di intervento", la destinazione d'uso specifica che dovrà assumere l'area è "St1-Impianti tecnologici" (impianti tecnologici per la distribuzione di acqua, energia e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue), facente parte della categoria "S - Servizi ed attrezzature di uso pubblico". Inoltre dovrà essere modificata la classificazione dell'area ai sensi del DM 1444/68 nell'elaborato "Zone Territoriali Omogenee e Centro abitato" da "E-zone agricole" a "D-zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali".

Nello specifico per il Comune di Prato risultano da modificare:

1. Piano Strutturale Elab. Es.5 "Disciplina dei suoli"- Sud
2. Piano Strutturale Elab. Es.3c "Invarianti strutturali: ambiti caratterizzati"- Sud
3. Piano Strutturale Elab. Es.6 "Sistema infrastrutturale"
4. Piano Strutturale Elab. Es.7 "Disciplina di Piano"
5. Piano Strutturale Elab. Af.10 "Carta dei battenti idraulici duecentennali"
6. Piano Strutturale Elab. Af.11 "Carta del PAI"
7. Regolamento Urbanistico TAV n. 25 "Usi del suolo e modalità di intervento"
8. Regolamento Urbanistico TAV n. 26 "Usi del suolo e modalità di intervento"
9. Regolamento Urbanistico TAV n. 32 "Usi del suolo e modalità di intervento"
10. Regolamento Urbanistico TAV n. 33 "Usi del suolo e modalità di intervento"
11. Regolamento Urbanistico TAV n. 41 "Usi del suolo e modalità di intervento"
12. Regolamento Urbanistico TAV n. 48 "Usi del suolo e modalità di intervento"
13. Regolamento Urbanistico TAV "Zone Territoriali Omogenee e Centro abitato"

La Regione Toscana, fatte le dovute verifiche, da atto della sussistenza del contrasto con il PIT relativamente ai criteri localizzativi contenuti nel "Piano regionale per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", quindi accerta la necessità di procedere alla modifica dello stesso.

La Provincia di Prato, fatte le dovute verifiche, da atto della sussistenza del contrasto con il PTC, quindi accerta la necessità di procedere alla modifica dello stesso, in particolare:

Area "Viale Manzoni":

Modifiche alle Norme Tecniche di attuazione del PTC:

Modifiche all'art. 43, al comma 2 lettera "I" dovrà essere eliminato il seguente:

"anche con la realizzazione di un nuovo casello autostradale (A11) a sud di Prato";

Modifiche all'art. 73 , al comma 1 lettera "a" dovrà essere eliminato il seguente "Al fine di potenziare il sistema degli accessi e in relazione ai dati riferiti ai flussi di traffico insistenti sul nodo di Prato Est, per ridurre i livelli di criticità rilevati, così come descritti negli elaborati di QC (del PTC 2003) e a servizio dei nuovi assetti territoriali ed insediativi, il PTC prevede la realizzazione di un nuovo casello autostradale in corrispondenza dell'incrocio tra Prima Tangenziale e Asse delle Industrie (via Paronese, via Baciacavallo), così da favorire l'accessibilità alla rete da parte dei tre ST".

Al comma 1 lettera "b", dovrà essere eliminato il seguente "rafforzata dalla previsione del casello autostradale di Prato sud".

Modifiche alle Tavole di PTC:

Nella tavola PR_STT_03 – Sistema funzionale "Mobilità e Fruizione" dovrà essere eliminata la previsione localizzativa del nuovo casello autostradale di Prato sud.

Nella tavola PR_STR01 – *Insedimenti territorio agricolo e forestale* la zona dovrà essere esclusa dal perimetro delle aree a prevalente funzione agricola ed inserita tra le aree urbane, con la nuova perimetrazione da definirsi in accordo con il comune di Prato.

Area "Casello Prato Ovest":

Modifiche alle Tavole di PTC:

Nella Tavola PR_STT02 - *Sistema funzionale Natura e biodiversità* la zona dovrà essere esclusa dal perimetro dell'Area ecologica della Piana.

Nella tavola PR_STR01 – *Insedimenti territorio agricolo e forestale* la zona dovrà essere esclusa dal perimetro delle aree ad esclusiva funzione agricola ed inserita tra le aree urbane, con la nuova perimetrazione da definirsi in accordo con il Comune di Prato.

La Conferenza dei Servizi prende atto che nell'area "Casello Prato Ovest" è presente nel PIT, PTC e PS una ipotesi di tracciato tranviario di connessione metropolitana che è puramente indicativa di una strategia.

La Conferenza dei Servizi, dato atto dei contrasti rilevati, rimanda alle rispettive amministrazioni la valutazione dell'opportunità di procedere ad un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 42 della LR 65/2014.

La riunione si chiude alle ore 13.10.

Letto, approvato e sottoscritto

Prato, 21.01.2015

Per la Regione Toscana:

Dott.ssa Maria Sargentini

Arch. Barbara Galligani

Arch. Laura Tovazzi

Per la Provincia di Prato

Ing. Antonio De Crescenzo

Dott. Nicola Stramandinoli

Dott. Vittoria Giacomelli

Arch. Daniele Mazzotta

Arch. Nicola Serini

Dott. For. Leonardo Petri

Per il Comune di Prato:

Arch. Francesco Caporasa

Arch. Pamela Bracciotti

Arch. Antonella Perretta



Giunta

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. **89** del **21/04/2015**

Oggetto: **Variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti nel Comune di Prato**

L'anno duemilaquindici (2015) , il giorno ventuno (21) del mese di aprile , alle ore 10,00 , convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede
il Vice Sindaco Simone Faggi

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 7 componenti:

Assessore	Presente	Assente	Assessore	Presente	Assente
Biffoni Matteo	-	X	Alessi Filippo	-	X
Barberis Valerio	X	-	Biancalani Luigi	X	-
Ciambellotti Maria Grazia	X	-	Faggi Simone	X	-
Faltoni Monia	X	-	Mangani Simone	X	-
Squittieri Benedetta	X	-	Toccafondi Daniela	-	X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi, incaricato della redazione del verbale.

(omissis il verbale)



Oggetto: Variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti nel Comune di Prato

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Prato è dotato di Piano Strutturale approvato con Del. CC. n.19 del 21 marzo 2013 e di Regolamento Urbanistico approvato con Del. CC. N. 70 del 3 maggio 2001;

- la Provincia di Prato ha approvato il PTC attualmente vigente con Del. CP n. 7 del 4 febbraio 2009;

- la Regione Toscana:

- ha approvato *l'integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Piano paesaggistico* con la deliberazione di Consiglio regionale n. 37 del 27/03/2015.
- ha approvato *l'integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze* con la deliberazione di Consiglio regionale n. 61 del 16/07/2014.
- ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale con deliberazione di Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007.

Considerato che:

- nel Comune di Prato sono presenti attività economiche volte al trattamento di rifiuti inerti non pericolosi che operano con autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Provincia di Prato e che nei vigenti strumenti di pianificazione del Comune non vi sono aree espressamente dedicate per lo svolgimento delle attività sopra indicate;

Dato atto che il Comune di Prato ha attivato la procedura ai sensi dell'art. 42 della LR 65/2014, convocando la Conferenza di Servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni sopra descritte che si è conclusa nella seduta del 21 gennaio 2015;

Preso atto degli esiti della Conferenza dei servizi il Comune, la Provincia di Prato e la Regione Toscana hanno siglato in data 27/1/2015 l'Intesa Preliminare relativa all'Accordo di Pianificazione per la formazione della variante contestuale al PIT, al PTC e al Piano Strutturale, con conseguente adeguamento del Regolamento Urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il Governo del Territorio dando mandato alle rispettive strutture tecniche di procedere al perfezionamento ed alla conclusione dei



procedimenti di variante, entro il termine del 30/11/2015 per le aree denominate “Casello Prato Ovest” e “Viale Manzoni”;

A seguito della firma di tale documento l'Amministrazione ha avviato un percorso di confronto con la cittadinanza attraverso numerosi incontri pubblici, dove sono state raccolte molteplici e fattive indicazioni.

Dai primi esiti degli ulteriori approfondimenti tecnici sviluppati in funzione della redazione dei documenti di variante, sono emerse criticità minori rispetto allo studio preliminare utilizzato per la redazione del rapporto ambientale in particolar modo in merito alla viabilità di accesso all'area del casello di Prato Ovest.

Inoltre è intenzione di questa amministrazione approfittare della realizzazione delle opere obbligatorie di mitigazione collegate alla localizzazione dell'area per gli inerti, attraverso un maggiore dimensionamento della cassa di laminazione prevista ad est del Fosso Ficarello al fine di mettere in sicurezza tutti i territori a valle dell'autostrada interessati dagli effetti dell'asta idraulica in questione.

Considerato altresì l'imminente revisione della strumentazione urbanistica comunale con la quale affrontare nel contesto generale la problematica del trattamento dei rifiuti ed al fine di ottemperare comunque al primo protocollo d'intesa, l'A.C. ritiene al momento sufficiente sottoporre a variante la sola area denominata “Casello Prato Ovest” anche al fine di contenere il consumo di suolo e non compromettere ulteriori territori.

Visto l'art. 42, c. 3 Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”.

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica in data 20.4.2015;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Condivise e fatte proprie le motivazioni contenute nella relazione che precede;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA



1. Di dare mandato al Servizio Urbanistica del Comune di Prato di adeguare tutta la documentazione necessaria ai fini di sottoporre al Consiglio Comunale la variante al Piano Strutturale, con conseguente adeguamento del Regolamento Urbanistico ai fini dell'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti inerti nel Comune di Prato limitatamente all'area denominata "Casello Prato Ovest";
2. - di inviare la presente deliberazione alla Provincia di Prato ed alla Regione Toscana affinché ne prendano atto anche ai fini l'Intesa Preliminare relativa all'Accordo di Pianificazione siglato in data 27,01,2015;

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi

Il il Vice Sindaco Simone Faggi



Alla c.a. Del Responsabile della UOC del Comune di Prato
Arch. Pamela Bracciotti

e p.c. Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio
della Regione Toscana
Arch. Antonella Turci

Oggetto: Variante al PS e al RU ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti – contributo ai sensi dell'art.42 co.2 della LR 65/14

Facendo seguito alla Vs. nota Prot. 308016 del 16/12/2014 ed ai sensi dell'art. 42 co. 2 della LR 65/14, si trasmette il contributo istruttorio del Settore VIA – VAS - opere pubbliche di interesse strategico regionale.

La variante nasce dall'esigenza di individuare una localizzazione quanto più idonea e compatibile con il contesto ambientale e territoriale per l'attività di recupero e riciclaggio inerti.

Nella fase preliminare di VAS, svolta nel febbraio 2014, era emersa la necessità di individuare e valutare ulteriori aree rispetto a quella ipotizzata dal proponente nel documento preliminare di VAS, in quanto su tale area (denominata “Le Lame”) grava il vincolo di inedificabilità legato alla prevista realizzazione di una cassa di espansione di tipo A per la riduzione del rischio idraulico.

Il Comune di Prato ha pertanto proceduto allo studio di ulteriori localizzazioni e, ai fini dell'approvazione di una variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per l'individuazione di aree idonee all'insediamento di impianti di recupero e riciclaggio inerti, si è fatto promotore di un accordo di pianificazione ai sensi del degli artt.41-46 della LR65/2014.

Il rapporto ambientale, redatto per la definizione della variante, ha dunque preso in considerazione anche aree alternative al fine di individuare un'area più idonea; le aree considerate nella valutazione e negli elaborati cartografici di VAS sono le seguenti:

- area 1 – Le Lame;
- area 2 – Mazzone;
- area 3 – Casello Prato-Ovest;
- area 4 – Calice;
- area 5 – Viale Manzoni.

Il rapporto ambientale e gli elaborati di variante visionati nell'ambito della conferenza tecnica dei servizi svoltasi il giorno 15 dicembre 2014 alla presenza delle strutture tecniche della Regione Toscana, della Provincia di Prato e del Comune di Prato, contenevano la selezione delle aree 2, 4, 5 in quanto ritenute idonee per il cambio di destinazione in oggetto.

In sede di conferenza tecnica si è però convenuto di escludere dalla proposta di variante l'area 2 denominata “Mazzone”, stanti le sue particolari caratteristiche di pregio costituenti il mosaico agrario storicizzato, che verrebbero fortemente compromesse dall'insediamento dell'impianto e di riconsiderare, invece, l'opportunità di procedere con la variante per l'area 3 denominata “Casello Prato-Ovest”. Detta area risulta già fortemente compromessa, risultando interclusa tra importanti infrastrutture viarie.

La variante proposta dal Comune di Prato contiene pertanto il cambio di destinazione d'uso delle seguenti 3 aree:

- Casello Prato-Ovest;
- Calice;
- Viale Manzoni.



Si fornisce il seguente contributo ai fini dell'adozione della variante e della definitiva stesura del rapporto ambientale.

1 – In riferimento alle valutazioni svolte per il “Sistema acqua”, si ritiene opportuno fare riferimento anche alla pericolosità idraulica derivante dal recente studio complessivo sul bacino dell'Ombrone P.se, effettuato dall'AdB Arno (studio esaminato e approvato dal Comitato Tecnico a fine 2011) che, sebbene non ancora approvato, risulta essere stato già oggetto di esame, confronto e osservazioni da parte degli enti locali.

Sulla base di questo studio verrebbe rimodulata la pericolosità idraulica per le aree “Casello Prato-Ovest” e “Viale Manzoni”, mentre risulterebbe inalterata la pericolosità attribuita all'area del “Calice” (molto elevata); tutte le aree proposte pertanto necessiterebbero di interventi di messa in sicurezza.

La situazione più sfavorevole dal punto di vista idraulico - in questo caso sia per il PS che per lo studio del bacino Ombrone - sembra quella dell'area Calice, interamente a pericolosità molto elevata e con battenti di 2 metri che condizionano la realizzazione dell'impianto di trattamento alla preventiva realizzazione di opere di messa in sicurezza.

2 - Il rapporto ambientale, che contiene un'accurata valutazione di ogni singola area per tutte le componenti ambientali, definisce una scala di idoneità sulla base di un indice sintetico ottenuto attraverso un'analisi multicriterio: le 3 aree selezionate vengono definite “maggiormente idonee” ad accogliere impianti oggetto della presente variante. Si evidenzia che non pare appropriato parlare di “maggiore o minore idoneità”, in quanto tutte le aree esaminate appaiono problematiche; per alcune sono addirittura individuati elementi condizionanti che, allo stato attuale, precludono la possibilità di destinarle all'uso di cui in oggetto. Da un punto di vista strettamente ambientale, nessuna delle aree individuate risulta “idonea”; dovendo però considerare anche esigenze economiche e sociali, è necessario procedere ad selezionare quelle aree “meno problematiche”, nelle quali le misure di mitigazione e compensazione ambientale, nonché il superamento degli elementi condizionanti siano sostenibili, anche sotto il profilo economico, e gli interventi necessari siano attuabili in un tempo ragionevole.

In questa ottica potrebbe risultare utile, a conclusione della valutazione, compilare per ciascuna area una matrice di sintesi, che riporti gli interventi - da realizzare propedeuticamente e/o contestualmente all'insediamento dell'attività - necessari al superamento degli elementi condizionanti e ad assicurare le mitigazioni/compensazioni ambientali indispensabili, contenute nel rapporto ambientale.

3 – Tutte le indicazioni contenute nel rapporto ambientale relative alle misure di mitigazione, che rappresentano anche condizioni alla trasformabilità in quanto necessarie per garantire la sostenibilità delle previsioni di variante e della localizzazione dell'impianto, dovranno essere riportate all'interno della normativa di variante.

Per le due aree denominate “Casello Prato-Ovest” e “Viale Manzoni”, le misure di mitigazione e compensazione individuate nel rapporto ambientale potrebbero anche risultare funzionali e sinergiche alla definizione delle condizioni necessarie a garantire l'ammissibilità della variante nei confronti del rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda di vincolo DM 20/05/1967 (“Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze mare”) e, solo per l'area “Casello Prato Ovest”, nell'allegato 8B della integrazione del PIT con valore di piano paesaggistico con particolare riferimento al punto 8.3. relativamente alla presenza del vincolo di cui all'art.142 lett.c) del D.Lgs.42/2004.

Il Responsabile
Ing. Aldo Ianniello



Al Responsabile della UOC
Arch. Pamela Bracciotti
COMUNE di PRATO

Oggetto: Conferenza dei servizi relativa alla proposta di variante contestuale al PS e al RU, ai fini della individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti di recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione, di cui all'art. 42 della L.R. 65/2014.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Comune di Prato e trasmessa rispettivamente in data 27/11/2014 e in data 16/12/2014, avente per oggetto la Proposta di cui all'oggetto si rileva che il Comune ha individuato tre aree per il recupero e riciclaggio inerti di seguito elencate:

Area 3 - Casello Prato ovest

Si tratta di un'area ricompresa tra la tangenziale ovest, lo svincolo autostradale e la "declassata". L'area è interessata dalle salvaguardie di tipo A del Parco della Piana di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 16 luglio 2014. *"Approvazione dell'integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze e dal vincolo da decreto (DM 20/05/1967 "Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze mare")*. L'area inoltre è interessata parzialmente dal vincolo di cui all'art. 142 lett. c) del D. Lgs 42/04 per la presenza di un corso d'acqua.

Area 4 - Calice

Si tratta di un'area posta a sud dell'autostrada ed interessata dalle salvaguardie di tipo A del parco della Piana.

Area 5 - Viale Manzoni

Si tratta di un'area posta a sud dell'autostrada ed interessata parzialmente dalle salvaguardie di tipo A del Parco della Piana nonché del vincolo da decreto (DM 20/05/1967 *"Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze mare"*).

Relativamente ai contenuti della proposta del Comune, si ritiene che non sussistano elementi che rendano necessaria una modifica del PIT. Tuttavia ai fini della coerenza della proposta rispetto ai contenuti dello strumento di pianificazione regionale, si ritiene che la variante urbanistica del Comune dovrà recepire le seguenti condizioni:

- Per quanto riguarda l'area del Casello autostradale l'ammissibilità della previsione dovrà essere subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella specifica scheda di vincolo da DM 20/05/1967 (*"Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze mare"*), nonché delle prescrizioni contenute nell'allegato 8B della integrazione del PIT con valore di piano paesaggistico con particolare riferimento al punto 8.3. relativamente alla presenza del vincolo di cui all'art. 142 lett.c) del D.Lgs 42/2004 .
- Per quanto riguarda l'area di viale Manzoni l'ammissibilità della previsione dovrà essere subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella specifica scheda di vincolo da DM 20/05/1967 (*"Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze mare"*).

Inoltre si ritiene che per garantire la compatibilità degli interventi rispetto alle salvaguardie del Parco della Piana, sia necessario recepire i contenuti dell'art. 5 "Inserimento dell'art. 38 quater" dell'Allegato A2 della disciplina generale del PIT, ovvero che gli interventi siano inseriti con adeguate misure progettuali e che concorrano attraverso il disegno dell'intervento ad assicurare le connessioni ecologiche e della mobilità ciclo pedonale tra i diversi ambiti del parco agricolo della Piana, effettuando ove necessario adeguate schermature.

In riferimento alla documentazione trasmessa, l'ufficio scrivente ha richiesto anche i contributi dei settori regionali interessati, che si allegano alla presente

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Sargentini



BG/LT





Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio

Oggetto: L.R. n°65/2014 art.42 comma 2° - Comune di Prato. Proposta di Variante contestuale al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione.

Contributo

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci
SEDE

A seguito dell'esame dell'elaborato ("Relazione Urbanistica") allegato al procedimento in oggetto si evidenzia che il Comune di Prato intende proporre una variante al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dall'attività edilizia; in particolare l'amministrazione comunale intende procedere alla variante rispetto all'aree denominate Mazzone (area2), Calice (area 4) e V.le Mazzoni (area 5).

Per quanto riguarda la programmazione regionale in materia di mobilità e infrastrutture, il P.R.I.I.M. (approvato con D.C.R. n°18 del 12/02/2014) prevede l'intervento interventi di adeguamento a 3 corsie dell'autostrada Firenze-Mare A11 (tratte Firenze-Pistoia; Pistoia-Montecatini).

Al fine di fornire elementi idonei ad arricchire il quadro conoscitivo nonché altre indicazioni si ricorda che i nuovi comparti produttivi individuati in alcune delle aree potrebbero interferire con tale progetto di ampliamento alla terza corsia dell'A11 nel tratto Firenze – Pistoia per il quale è in corso la procedura di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 ss.mm.ii; in particolare l'area l'area nelle vicinanze del casello autostradale di Prato Ovest interferisce con il cantiere operativo/area di caratterizzazione terre denominato CB01 Campo base.

Inoltre si ricorda che la Regione Toscana, con D.G.R. n°543 del 08/07/2013, si è espressa favorevolmente con prescrizioni e raccomandazioni sulla procedura di compatibilità ambientale V.I.A. nazionale di tale progetto di ampliamento autostradale.

Il Responsabile del Settore
Arch. Stefano Agati

FB/



Oggetto: Comune di Prato (PO) – L.R. n.65/2014 art.42 comma 2
Proposta di variante contestuale al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per la
localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione.

Contributo Settore Viabilità di Interesse Regionale

Alla Direzione Generale GOVERNO DEL TERRITORIO
Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Antonella Turci

Responsabile P.O.
Arch. Barbara Galligani

Funzionario Referente
Arch. Laura Tovazzi

Precisato che alcune aree indicate per l'allocazione dei nuovi comparti produttivi da destinarsi alla realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti risultano posizionate in fregio al tracciato della "Seconda Tangenziale di Prato", strada di competenza Comunale, si evidenzia che con proposta di Legge al Consiglio Regionale n.42 del 25/11/2014 (legge finanziaria 2015) è previsto un finanziamento regionale pari a 600.000 euro da erogare previa sottoscrizione di accordo di programma.

Distinti saluti,

Geom. Pietro Ribezzo

Il Dirigente

Ing. Marco Ierpi



Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO - GRT/

Oggetto: Comune di Prato (PO) – Proposta di variante contestuale al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione - Contributi tecnici.

Alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali
Ambientali e per la mobilità- D.G. Governo del territorio

Settore Pianificazione del territorio

Si trasmettono i contributi istruttori relativi al Comune di Prato (PO) relativi alla proposta di variante contestuale al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di pianificazione redatti da questo Settore e dal Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Stefano Barzagli)**

Contributo istruttorio - Comune di Prato (PO) – Proposta di variante contestuale al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti mediante Accordo di pianificazione.

Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.

Dall'esame della documentazione relativa alla proposta di variante al P.S. ed al R.U. in oggetto non si rilevano particolari criticità per le materie agricole di competenza di questo Settore. Per quanto possibile si suggerisce la previsione di soluzioni progettuali che permettano una limitazione della perdita di suolo agricolo, con particolare riferimento alle aree di maggiore pregio agronomico.

Referenti:

Marco Minucci

Tel. 055/4383713

e-mail: marco.minucci@regione.toscana.it

Claudia Generosi

Tel 055/4383782

e-mail claudia.generosi@regione.toscana.it

Considerazioni specifiche agli aspetti forestali.

A seguito della richiesta di contributo relativa alla pratica di cui alla L.R. 10 Novembre 2014 n. 65 art. 42, comma 2 - Comune di Prato (PO) – Proposta di Variante contestuale al P.S. e R.U. Ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione, di cui alla nota prot. AOO-GRT/308903/N.060.020 del 16 Dicembre 2014, si comunica quanto segue:

La Proposta di Variante contestuale al P.S. e R.U. Ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione del Comune di Prato (PO), non comporta nessuna problematica per le materie di competenza del Settore Forestazione, Promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agro ambiente.

Referente:
Claudio Ciardi
Tel. 055/4383696
e-mail: claudio.ciardi@regione.toscana.it

oggetto: Comune di Prato (PO) - Proposta di variante contestuale al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee F.

n allegati: 0

AOO-GRT/312303/G.010.020 del 18/12/2014

Il documento è stato firmato da BARZAGLI STEFANO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 18/12/2014
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle politiche
ambientali, energia e cambiamenti climatici

SETTORE "TUTELA E GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE"

Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del 16/12/2014
numero AOGRT/308903/N.060.020

Direzione Generale del Governo del territorio
Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Antonella Turci
SEDE

Oggetto: LR 65/2014 art. 42 c.2 – proposta Variante contestuale al PS e RU per localizzazione impianti recupero e riciclaggio inerti mediante Accordo di Pianificazione – Comune di Prato

Gli elaborati presentati (Rapporto Ambientale e Relazione Urbanistica), per quanto compete a questo Settore, evidenziano che è stata posta attenzione nei confronti della risorsa acqua.

Si fa presente che è necessario inserire, nell'ambito della normativa regionale, il recente DPGRT 76/R/2012 successivo al citato 46/R/2008.

Le soluzioni alternative proposte non evidenziano particolari motivi ostativi.

Il progetto, che sarà sviluppato relativamente all'impianto da realizzare, dovrà essere redatto secondo i criteri di tutela della risorsa idrica stabiliti dalle normative citate.

Seguono alcune indicazioni, tra cui le principali disposizioni regionali in materia, che possono risultare utili all'Amministrazione Comunale e al proponente nel successivo iter:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle politiche
ambientali, energia e cambiamenti climatici

SETTORE "TUTELA E GESTIONE DELLE
RISORSE IDRICHE"

Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del 16/12/2014
numero AOGRT/308903/N.060.020

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- adottare, sia durante i lavori che in fase di esercizio, opportune cautele e dispositivi per evitare incremento di solidi sospesi e apporto di inquinanti alla risorsa idrica nel rispetto del Dlgs 152/2006 parte III e LR 20/2006.
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Ing. Franco Gallori)



Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati :

Risposta al foglio del 16.12.2014

Numero AOOGR/308903/N.060.020

Oggetto: L.R. n. 65/2014 art 42 comma 2 – Comune di Prato (PO). Proposta di variante contestuale al PS e al RU ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti di recupero e riciclaggio inerti, mediante accordo di Pianificazione. - Trasmissione contributo.

Alla Responsabile del Settore Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, e viste le istruttorie interne agli atti del Servizio scrivente, si riportano di seguito le osservazioni/prescrizioni per le componenti ambientali di competenza.

DOCUMENTI ESAMINATI

1. Comune di Prato – Variante al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per gli impianti di recupero e riciclaggio inerti – Valutazione ambientale Strategica – Rapporto Ambientale.

IL PROGETTO

Lo studio presentato è stato redatto con il fine di valutare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dalla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, ai fini di localizzare aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti nel Comune di Prato (PO).

COMPONENTE ATMOSFERA

Come correttamente indicato nel Rapporto Ambientale, il Comune di Prato rientra tra i comuni individuati dalla DGR 1025/2010 che sono tenuti alla elaborazione ed attuazione dei PAC ai sensi della L.R. 9/2010. Il Comune di Prato ha adempiuto al suddetto obbligo prevedendo una serie di misure e interventi atti a contenere e ridurre i contributi delle emissioni di PM10 e NO2 nelle aree ove si registrano i maggiori livelli dei predetti inquinanti, quali le aree urbane. L'inserimento di nuove ulteriori attività deve pertanto essere condotto in modo da

minimizzare gli effetti sulla qualità dell'aria in modo coerente con le azioni del PAC. Ciò si può realizzare agendo in due direttrici: con una corretta ubicazione delle nuove sorgenti emmissive, lontano dai centri abitati; con la prescrizione, in sede di autorizzazione alle emissioni dell'attività, degli opportuni accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni derivanti dalla movimentazione delle merci e dai processi produttivi. In questo senso il Rapporto Ambientale presentato contiene i necessari elementi di analisi e l'indicazione delle cautele da assumere. Dette cautele dovranno essere riportate nella normativa di variante.

COMPONENTE RUMORE

PREMESSA

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico previsto dalla vigente normativa (legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.).

Con riferimento alla procedura di cui all'art. 42, comma 2 della L.R. n.65/2014, si fa presente che il Comune di Prato dovrà adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98, secondo quanto stabilito dall'art 16 e dall'Allegato 3 del Regolamento di attuazione della stessa, di cui al DPGR 2/R n.2/2014.

OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI

Con riferimento al quadro normativo regionale riportato nel paragrafo 5.6.1, pag. 131, si segnala che:

1. La DCR 77/2000 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" è stata abrogata e sostituita dal DPGR n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89";
2. la DGR n. 788/99 e la DGR n. 398/00 di modifica della stessa, sono state abrogate; è attualmente in vigore, in materia di valutazione di impatto acustico, la DGR n.857/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della legge regionale n. 89/98".

Per quanto riguarda il Piano Programmatico riportato nello stesso paragrafo, pag. 132, si segnala che il Comune di Prato ha approvato una seconda variante al proprio PCCA con DCC n. 153 del 17.12.2009.

Gli obiettivi di protezione ambientale indicati nel paragrafo 5.6.2, relativi sia al sistema viario che ai nuovi insediamenti, sono stati correttamente individuati.

In relazione allo stato attuale, discusso nel paragrafo 5.6.3, si fa presente che non è usato correttamente il termine "recettori sensibili", riferendolo a tutti i recettori, mentre, ai sensi delle definizioni dell'art. 2 comma 1 lettera e, sono recettori sensibili solo scuole, ospedali ecc.

Rimane comunque il fatto che il Rapporto Ambientale rimanda correttamente alla necessità di valutare, tramite specifico studio acustico, l'impatto sui recettori individuati (sensibili e non).

Si osserva in proposito la necessità che per le valutazioni successive venga fatto preciso riferimento a quadro stabilito dal Regolamento Regionale di cui al DPGR n. 2/R e in particolare all'Allegato 3 dello stesso.

In merito ai "Criteri per la definizione di idoneità in base al macroindicatore esaminato" di cui a pag. 148, si fa presente che l'Allegato 6 del Regolamento Regionale, introduce un criterio per la valutazione delle priorità degli interventi del Piano Comunale di Risanamento Acustico che potrebbe essere utilizzato per la definizione della zona più idonea per l'impianto. A valori dell'indice di priorità più alto, corrisponde infatti un indice di idoneità più basso.

COMPONENTE ENERGIA

nessun elemento di rilievo.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

nessun elemento di rilievo.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

nessun elemento di rilievo.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini

BM/60.40.20



Oggetto: L.R. n. 65/2014 art. 42 comma 2 – Comune di Prato (PO). Proposta di variante contestuale al P.S e al R. U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione.

Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Antonella Turci

SEDE

Con riferimento alla vostra nota Prot. AOOGR/308903/N.060.020 del 16/12/2014, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Nel Rapporto Ambientale (R.A.) trasmesso agli Uffici della Giunta regionale si legge che *“La presente variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico nasce dalla necessità da parte della Provincia e del Comune di Prato di individuare potenziali bacini di utenza (in prossimità delle aree di maggiore produzione attesa di rifiuti inerti) per la ottimale dislocazione sul territorio di impianti di trattamento, selezione e valorizzazione dei rifiuti inerti non pericolosi.”*

Sempre il R.A. a pag. 7 riporta che *“L'Amministrazione Comunale ha individuato cinque possibili alternative per l'allocatione di nuovi comparti produttivi da destinarsi alla realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dall'attività edilizia, in grado di soddisfare i criteri di localizzazione previsti dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti suddetto e recepiti dal Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Nel dettaglio le aree vocate all'ubicazione di un impianto di recupero e riciclaggio inerti, individuate dall'Amministrazione Comunale risultano essere:*

1. Le Lame;
2. Mazzone;
3. Casello Prato Ovest;
4. Calice;
5. V.le Manzoni”

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Prato è da segnalare la presenza dei seguenti siti Natura 2000:

- SIR 45 Stagni della Piana fiorentina e pratese (IT51A0002) classificato anche SIC e ZPS ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e della Direttiva 2009/147/CE versione codificata Uccelli,
- SIR 41 Monte Ferrato- Monte Iavello IT5150007 classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CE Habitat,
- SIR 40 La Calvana IT5150006 classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CE Habitat,

e le seguenti Aree Naturali Protette di Interesse Locale A.N.P.I.L.(ai sensi della l.r. 49/1995):

- Monteferrato,
- Monti della Calvana
- Cascine di Tavola

L'elenco aggiornato di tutti i S.I.R., classificati anche siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e/o zone di protezione speciale (Z.P.S.) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 1 del 28 gennaio 2014.

La Regione Toscana ha inoltre dato attuazione alle norme comunitarie (Direttiva 92/43/CEE Habitat e Direttiva 2009/147/CE versione codificata Uccelli) e statali (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) con la l.r. n. 56 del 6 aprile 2000 (pubblicata sul B.U.R.T. parte prima n. 17 del 17 aprile 2000), richiedendo l'applicazione di quanto richiesto dalla Direttiva Habitat e dal D.P.R. 357/97 per tutti i siti di importanza regionale (S.I.R.).

In attuazione alle suddette norme la Regione Toscana ha applicato la procedura di valutazione di incidenza a tutti i siti della rete ecologica regionale e ha individuato opportune misure di conservazione approvate con Delibera G.R. n. 644 del 5 luglio 2004 e con Delibera di G.R. 454 del 16 giugno 2008 (in attuazione al DM 17 ottobre 2007).

Tutto ciò premesso si sottolinea che la Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità e che la normativa regionale di Settore (l.r. 56/2000 emanata in attuazione al DPR 357/97), riconosce e tutela tale biodiversità garantendo il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino (art. 1 comma 2).

Pertanto, dopo aver consultato la documentazione trasmessa e per quanto di competenza, si ritiene necessario che, già a questo livello di pianificazione, l'individuazione dell'AREA 3 Calice debba essere attentamente valutata in quanto, come già si evince dal R.A. (a pag. 305 "*Per quanto concerne l'area proposta di Calice, dovrà essere redatta la Valutazione di Incidenza*" ... "*Nel caso di Calice dovrà essere periodicamente monitorata la presenza di specie migratorie nella ZPS allo scopo di valutare e quantificare l'eventuale disturbo che l'attività produttiva potrà arrecare a questi animali con il traffico di mezzi pesanti lungo la strada contigua all'area protetta*") non risulta possibile escludere impatti significativi sul suddetto S.I.R. 45.

A tale proposito non è quindi sufficiente elencare la normativa di settore e le emergenze naturalistiche così come individuate in Re.Na.To. (Repertorio Naturalistico Toscano) ma deve essere elaborato uno studio di incidenza (e non una valutazione di incidenza) ai sensi dell'art. 15 della suddetta l.r. 56/00 (che recita: "Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ... non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopidi importanza regionale di cui all'articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 357/1997.") e quindi individuate, nel caso di possibili impatti su habitat e specie di flora e fauna, adeguate misure di mitigazione oltre a quelle più generali (in considerazione della tipologia di intervento) indicate nel R.A.

Il responsabile di Settore
(dott. Paolo Matina)

AV/av



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
Politiche ambientali, energia e
cambiamenti climatici
Settore Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati
La Responsabile

Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data
Risposta al foglio del
numero

Oggetto: L.R. n. 65/2014 art. 42 comma 2 – Comune di Prato (PO). Proposta di variante contestuale al P.S. e al R.U. ai fini dell'individuazione di aree idonee per la localizzazione di impianti recupero e riciclaggio inerti, mediante Accordo di Pianificazione. Richiesta contributo

Alla D.G. Governo del territorio
Settore Pianificazione del territorio

SEDE

In riferimento a quanto in oggetto (vs. nota n. AOOGR/308903/N.060.020 del 16/12/2014) si comunica che il Consiglio regionale con propria deliberazione del 18 novembre 2014, n. 94 ha approvato in via definitiva il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)".

In esso, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 25/1998, sono state definiti i criteri localizzativi per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Allegato di Piano – 4).

Quale contributo alla corretta individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero e riciclaggio inerti mediante l'accordo di pianificazione di cui all'oggetto, si riporta in allegato una nota in cui sono stati estratti da tale documento, comunque consultabile all'indirizzo internet: www.regione.toscana.it/rifiuti-prb, i criteri da applicare per la localizzazione di impianti di recupero inerti.

Cordialmente,

La Responsabile del Settore
Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati

Renata Laura Caselli

SM/

Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4382111
<http://www.regione.toscana.it>

Il documento è stato firmato da CASELLI RENATA LAURA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 22/12/2014

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI - CRITERI LOCALIZZATIVI INDIVIDUATI DALL'ALLEGATO 4 DEL PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Si riportano di seguito i criteri localizzativi individuati dall'Allegato 4 del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con DCRT n. 94 del 18/11/2014, relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

Tali criteri differiscono in base all'autorizzazione che verrà rilasciata all'impianto di trattamento dei rifiuti inerti, ossia se verrà rilasciata autorizzazione in procedura semplificata (ex art. 216 del D.lgs. 152/2006) oppure autorizzazione in procedura ordinaria (ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 o AIA ex art. 29-quater D.Lgs. 152/2006).

I criteri possono essere di tipo escludente, penalizzante oppure preferenziale.

Il **criterio escludente** ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi.

Il **criterio penalizzante**, invece, pur non stabilendo a priori la non idoneità di una certa area alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, segnala l'esistenza di elementi (ad esempio vicinanza a centri abitati, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree sismiche, ecc.) che rendono necessari ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi ed individuare specifiche prescrizioni. L'eventuale idoneità è subordinata quindi a valutazioni da parte della Provincia che verificherà la compatibilità o meno della tipologia impiantistica proposta con l'eventuale apposizione di ulteriori prescrizioni rispetto a quanto già previsto dagli strumenti normativi. Tali vincoli, pur non escludenti, risultano oggettivamente penalizzanti.

Il **criterio preferenziale**, al contrario, indica la presenza, per una certa area, di elementi favorevoli alla realizzazione di nuovi impianti (ad esempio dotazione di infrastrutture, preesistenza di reti di monitoraggio, riduzione del consumo di suolo, ecc.).

I criteri di seguito esposti si intendono aggiornati qualora intervengano normative o modifiche delle norme in senso più restrittivo.

IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (EX ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006)

Gli impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs. 152/2006, che rientrano nel campo di applicazione del d.p.r. 59/2013, **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. n. 1/2005 e s.m.i;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;

4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹;
5. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
6. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
10. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
11. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
13. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
14. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
15. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Tali criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero e/o autosmaltimento in procedura semplificata da realizzare in aree industriali esistenti e per rinnovo dell'autorizzazione stessa in impianti ove sia già stata rilasciata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

¹ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Siti UNESCO e relative buffer zone;
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI AUTORIZZATI IN PROCEDURA ORDINARIA (EX ART. 208 D.LGS. 152/2006 O AIA EX ART. 29-QUATER D.LGS. 152/2006)

Detti impianti **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012²;

² Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti"

5. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
6. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
10. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000;
11. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
13. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
14. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
15. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
16. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
17. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Siti UNESCO e relative buffer zone;
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
- Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”;
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

CRITERI PREFERENZIALI

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dismesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti.



- 2 DIC. 2014 20

*Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paisaggistici della
Toscana*

Alla Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di
Firenze, Pistoia e Prato
mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

Prot. N. 18599 Allegati _____

OGGETTO: COMUNE DI PRATO. Proposta di Variante contestuale al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti.

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 23-24 della L.R.T 10-2010 e ll.mm.ii.. Trasmissione Rapporto Preliminare

Autorità Competente: Comune di Prato - Servizio Urbanistica.

Autorità Proponente: Comune di Prato - Servizio Urbanistica.

Richiesta contributi e osservazioni

Alla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

E, p.c. Al Comune di Prato
comune.prato@postacert.toscana.it

In riferimento alla nota prot. n. 163234 del 27.11.2014 (ns prot. n. 18425 del 28.11.2014), con la quale il Comune di Prato ha trasmesso a questa Direzione Regionale e ad entrambe le Soprintendenze in indirizzo la documentazione relativa al procedimento in oggetto al fine di acquisire le relative osservazioni e/o pareri da parte degli Enti interessati;

si invitano le Soprintendenze in indirizzo, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale relativo alla variante in oggetto, a comunicare le proprie valutazioni in merito ai potenziali impatti negativi, sul paesaggio e sui beni culturali che potrebbero derivare dall'attuazione della suddetta variante ed a fornire le proprie eventuali osservazioni, prescrizioni contestualmente all'Autorità competente e a questa Direzione Regionale, **entro il 15.12.2014.**

per **IL DIRETTORE REGIONALE** supplente
Dott.ssa Vera Valitutto
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Silvia Alessandri

IG/ic



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici, 4 - 50122 FIRENZE

Cent. 055 - 27189750 Fax 055 27189700

email: dr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Firenze

Direzione Regionale
BBCCPP della Toscana
Lungarno Annaluisa de' Medici 4,
50122 FIRENZE

A

MBAC-SBA-TOS
ARC PROT
0019933 19/12/2014
Cl. 34.19.07/244

Allegati

Risposta al foglio del

OGGETTO:

**COMUNE DI PRATO- Proposta di variante contestuale al Piano
Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di
recupero e riciclaggio inerti.**
Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
**Fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art.23-24 della LRT
10-2010 e ll.mm.ii.Trasmissione Rapporto Preliminare**
Autorità Proponente: Comune di Prato- Servizio Urbanistica
Autorità Competente: Comune di Prato- Servizio Urbanistica
Valutazioni di competenza

Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici
Artistici ed Etnoantropologici per
le Province di Firenze, Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1 50125 FIRENZE
mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

pc

Comune di Prato
comune.prato@postacert.toscana.it

In riferimento alle note prot. n. 163240 del 27/11/2014 (ns prot. 19540 del 15/12/2014 Cl.34.19.07/244) e n. 172327 del 16/12/2014 (ns. prot 19692 del 17/12/2014 Cl.34.19.07/244) con le quali il Comune di Prato ha con la prima trasmesso agli Enti in indirizzo la documentazione relativa al procedimento in oggetto e con la seconda ha inviato integrazioni alla Relazione Urbanistica, al fine di acquisire osservazioni e/o pareri degli Enti interessati; alle note pari oggetto della Direzione Regionale BCPT nn. 18599 del 2/12/2014 e 19492 del 17/12/2014 (ns. prot. 19809 e 19874 del 18/12/2014 Cl.34.19.07/244,

esaminata la documentazione inviata, preso atto che dei 5 siti individuati solo 3, Casello Prato Ovest (area3), Calice (area 4) e Viale Manzoni (area 5), sono stati ritenuti idonei per recupero e riciclaggio inerti;

che fra le invarianti paesaggistico-ambientali e storico insediative del Piano Strutturale, nella disciplina di piano sono all'art.9 ricompresi i beni archeologici soggetti a vincolo di tutela, gli elementi di interesse archeologico e le aree a rischio archeologico e all'art.10 le aree di rilevanza archeologica e del paesaggio antropico recependo quindi i contenuti della "Carta Archeologica della Provincia di Prato" di recente pubblicazione (2011) curata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;

1/2



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA
Via della Pergola, 65 - 50121 FIRENZE
TEL. 055 - 23575 FAX 055 242213
e-mail: sba-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

che i 3 siti individuati e prima citati non interferiscono, allo stato attuale delle conoscenze, con evidenze archeologiche - il che non significa che ne siano privi;

tenuto conto che il tratto di piana dove insistono i 3 siti non è ancora urbanizzato e che non si può escludere a priori che conservi tracce di insediamenti antichi;

tenuto conto che i lavori necessari alla sistemazione delle aree deputate ad accogliere e riciclare gli inerti comporteranno opere di urbanizzazione e quindi movimenti di terra che andranno anche ad incidere il sottosuolo,

questa Soprintendenza ravvisa la necessità di attuare una tutela archeologica preventiva con l'esecuzione di saggi archeologici preliminari a campione che consentano di evitare rallentamenti dei lavori in corso d'opera e possibili danneggiamenti ad eventuali resti archeologici. Tali saggi dovranno essere controllati da un archeologo con idonea formazione professionale, coordinato e diretto per gli aspetti scientifici da questo Ufficio, con cui andranno pertanto presi opportuni accordi per gli aspetti logistici dando comunicazione scritta dell'inizio dei lavori con sufficiente anticipo (almeno gg 20).


Resta inteso che gli oneri derivanti da tale attività di controllo saranno a carico del Committente, il quale dovrà far pervenire a questa Soprintendenza il *curriculum* dell'archeologo incaricato dei lavori, con indicazione dei titoli di studio necessari allo svolgimento dell'incarico.

Si deve inoltre far presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nelle aree oggetto degli interventi potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela, da svolgersi a carico della Committenza.

Si ricorda inoltre che, qualora, durante i lavori, si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Comune.

Con i migliori saluti,

Per Il Soprintendente
Dott. Andrea Pessina

Funzionario Archeologo
Dott.ssa Paola Gambogi



PP/
19/12/2014

Responsabile dell'istruttoria Archeologo Direttore Coordinatore Dott.ssa Paola Perazzi
fax 055 242213 tel. 055 2357742 paola.perazzi@beniculturali.it

PERVENUTO IL

24 DIC. 2014

SERVIZIO

URBANISTICO

Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Toscana



PEC
PG 176838

09

17 DIC. 2014 20

Alla Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di
Firenze, Pistoia e Prato
mbac-sbapsac-fi@mailcert.beniculturali.it

Prot. N. 19492 Allegati

OGGETTO: COMUNE DI PRATO. Proposta di Variante contestuale al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti.

Procedimento: Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 23 della L.R.T n. 10/2010 e ss.mm.ii.

Autorità Competente: Comune di Prato - Servizio Urbanistica.

Autorità Proponente: Comune di Prato - Servizio Urbanistica.

Richiesta contributi e osservazioni a seguito integrazioni.

Alla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

E, p.c. Al Comune di Prato
comune.prato@postacert.toscana.it

In riferimento al procedimento in oggetto e in relazione alla nota prot. n. 172327 del 16.12.2014 (ns. prot. n. 19402 del 17.12.2014), con la quale il Comune di Prato ha inviato la relazione urbanistica relativa alla proposta di Variante contestuale al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico in esame, ad integrazione della documentazione precedentemente inviata con la nota prot. n. 163234 del 27.11.2014 (ns. prot. n. 18425 del 28.11.2014), per l'acquisizione delle relative osservazioni e/o pareri da parte degli Enti interessati;

si invitano le Soprintendenze in indirizzo, come già richiesto con nota di questo Ufficio prot. n. 18599 del 02.12.2014, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale relativo alla variante in oggetto, a comunicare le proprie valutazioni in merito ai potenziali impatti negativi, sul paesaggio e sui beni culturali che potrebbero derivare dall'attuazione della suddetta variante ed a fornire le proprie eventuali osservazioni e prescrizioni, contestualmente all'Autorità competente e a questa Direzione regionale, **entro il 22.12.2014.**

IL DIRETTORE REGIONALE supplente

Dott.ssa Vera Valicchio

IG/ic



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici, 4 - 50122 FIRENZE

Cent. 055 - 27189750 Fax 055 27189700

email: dr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Area Pianificazione, Tutela e Governo della risorsa idrica
e procedure VAS, VIA ed AIA

Prot. n. **4541** del **11 DIC. 2014**

Ns. rif. Prot. n. 4352 del 27.11.2014
Vs. rif. Prot. n. 163250 del 27.11.2014

COMUNE DI PRATO
Servizio Urbanistica
Alla c.a. Arch. Pamela Bracciotti

Pec: comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 42 c. 2 della LR 64/2014 per la proposta di variante contestuale al Piano Strutturale ed al regolamento Urbanistico, ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti.

E' pervenuta a questa Autorità Vs. nota con la quale si richiedeva l'espressione di parere in merito alla procedura di cui all'oggetto. A tale riguardo, in relazione alla procedura in oggetto e ai nostri strumenti di pianificazione, si possono individuare le seguenti interazioni con i piani approvati:

Riguardo al **Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale** (approvato con DPCM 21 novembre 2013), si fa presente di non aver trovato all'interno degli elaborati presentati alcun riscontro con il suddetto piano.

Nello specifico siamo a constatare che gli interventi interessano diversi corpi idrici superficiali relativi a bacini classificati attualmente allo stato ambientale "scadente" o "pessimo", con una previsione del raggiungimento dello stato "buono" al 2021. Tale Piano, in ottemperanza alle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE, è attualmente in fase di aggiornamento, fase che si concluderà con l'approvazione del secondo Piano nel dicembre 2015.

Gli interventi e le attività previsti nelle aree oggetto di variante, non dovranno pertanto comportare in alcun modo il peggioramento dello stato ambientale dei corsi d'acqua interessati, sia per quanto riguarda lo stato ecologico che quello chimico.

Riguardo al **Piano Stralcio Riduzione Rischio Idraulico** (approvato con DPCM 29 novembre 1999), si conferma quanto già a suo tempo espresso nei nostri precedenti pareri, riguardo alla



Autorità di Bacino del Fiume Arno

presenza del vincolo di inedificabilità assoluta che insiste sull'area denominata "Le Lame", che ne ha comportato l'esclusione tra le aree idonee per ospitare impianti di recupero e riciclaggio inerti, così come correttamente riportato dagli elaborati pervenutici.

Tutti gli altri siti individuati, risultano invece non avere interferenze con le aree destinate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di cui alle Norme 2 e 3 del piano.

Riguardo al **Piano Assetto Idrogeologico – PAI** (approvato con DPCM 6 maggio 2005), si rileva innanzitutto che codesto Comune non ha ritenuto di adeguarsi al nuovo studio complessivo sul Bacino del Torrente Ombrone Pistoiese, realizzato da questa Autorità di Bacino e recepito da quasi tutti gli altri Comuni interessati. A tale riguardo si ricorda che tale studio è stato esaminato ed approvato nelle sedute del Comitato Tecnico del 30 novembre 2011 e del 22 dicembre 2011, sedute nelle quali è stato dato avvio al procedimento di aggiornamento del PAI, che sarà di prossima adozione da parte del Comitato di Istituzionale. Pertanto ancorché non intervenuta l'adozione formale dell'aggiornamento del PAI da parte del Comune di Prato, che ha ritenuto di non procedere di propria iniziativa all'adeguamento della cartografia della pericolosità idraulica secondo le procedure previste dagli artt. 27 e 32 delle norme attuazione (DPCM 6 maggio 2005), il quadro conoscitivo più aggiornato è quello risultante dallo studio sopra richiamato. Si fa inoltre presente che le cartografie di tale studio costituiscono parte integrante del **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni** di cui alla Direttiva 2007/60/CE, che entrerà in vigore a dicembre 2015.

Pertanto pur senza voler entrare nello specifico delle modalità e dei criteri da voi adottati, si sottolinea che i risultati dell'analisi multicriterio, effettuata da codesto Comune, potrebbero essere stati significativamente diversi se fosse stato utilizzato il quadro conoscitivo più aggiornato derivante dallo studio effettuato da questa Autorità. In particolare l'area denominata "Casello Prato Ovest", che è stata esclusa tra i siti potenzialmente idonei anche a causa delle problematiche idrauliche, nel nuovo studio PAI Ombrone P.se, risulta classificata per buona parte in pericolosità idraulica media P.I.2 e solo in misura minore rispetto a quanto indicato nel PAI vigente, a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) ed elevata (P.I.3) ed è inoltre caratterizzata da battenti idraulici piuttosto modesti.

Per quanto attiene lo specifico delle tre aree prescelte, di seguito si riportano alcune considerazioni per ciascuna di loro, riguardanti le potenziali interferenze con il PAI, riferite ai risultati del nuovo studio di approfondimento del bacino dell'Ombrone Pistoiese:

- **Area 2 – Mazzone:** L'area ricade per lo più in classe di pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), con un battente idraulico duecentennale medio intorno al metro di altezza rispetto al piano di campagna (maggiore di quanto riportato nello studio del Comune). Ne consegue una fattibilità decisamente più complessa di quanto ipotizzato nel rapporto ambientale presentato, con la necessità di individuare un'area molto maggiore di quella prevista, da destinare ad opere di compensazione idraulica.
- **Area 4 – Calice:** L'area è totalmente classificata a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), con battenti duecentennali che mediamente risultano superiori di due metri rispetto al piano di campagna. L'area per quanto precedentemente espresso e in virtù anche delle ricorrenti alluvioni a cui è sottoposta, appare del tutto inidonea ad ospitare le attività previste e la sua



Autorità di Bacino del Fiume Arno

messa in sicurezza appare di difficile realizzazione, a meno di non prevedere imponenti interventi di sistemazione idraulica, da effettuarsi anche alla scala di bacino, con costi e tempi decisamente poco compatibili con la destinazione prevista.

- **Area 5 – Viale Manzoni:** L'area è totalmente classificata a pericolosità idraulica media (P.I.2). Tale classificazione è frutto unicamente di informazioni di carattere storico inventariale, ma non risulta soggetta ad alcun allagamento per eventi con tempo di ritorno duecentennale. Per tale motivo l'area in questione, tra quelle proposte, risulta di gran lunga la più idonea ad ospitare gli impianti e le attività oggetto della variante.

Tutto ciò premesso e considerato, si rinvia a codesta spett.le amministrazione per le determinazioni di competenza e rendendoci disponibili ad eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente
(Ing. Isabella Bonamini)

Isabella Bonamini

RS/



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Area Pianificazione, Tutela e Governo della risorsa idrica
e procedure VAS, VIA ed AIA

Prot. n. 4653 del 19 DIC. 2014

Ns. rif. Prot. n. 4584 del 16.12.2014
Vs. rif. Prot. n. 172327 del 16.12.2014

COMUNE DI PRATO
Servizio Urbanistica
Alla c.a. Arch. Pamela Bracciotti

Pec: comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 42 c. 2 della LR 64/2014 per la proposta di variante contestuale al Piano Strutturale ed al regolamento Urbanistico, ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti. Relazione urbanistica integrativa.

E' pervenuta a questa Autorità Vs. nota con la quale si inviava una relazione urbanistica integrativa a quanto già precedentemente inviato e si richiedeva l'espressione di un nuovo parere in merito alla procedura di cui all'oggetto.

A tale riguardo, visionata la relazione integrativa inviata, si prende atto di quanto comunicato in merito all'esclusione dell'area denominata "Mazzone" e del contestuale recupero dell'area denominata "Casello Prato Ovest" e si conferma quanto già espresso con il nostro precedente parere prot. n. 4541 del 11 dicembre 2014. Di seguito si riportano inoltre alcune considerazioni in merito alle problematiche idrauliche connesse con il PAI della zona denominata "Casello Prato Ovest".

Area 3 - Casello Prato Ovest: L'area risulta suddivisa in due parti dal Fosso Ficarello. La parte situata a SE ricade integralmente in classe di pericolosità idraulica media (P.I.2), con un battente idraulico duecentennale generalmente inferiore ai 50 cm. La parte situata a NO del Ficarello è classificata a pericolosità idraulica media (P.I.2), elevata (P.I.3) e molto elevata (P.I.4), con un battente idraulico duecentennale generalmente inferiore a un metro. La fattibilità degli interventi deve essere pertanto basata su questi criteri, cercando di realizzare gli impianti nella parte di terreno naturalmente più elevata, in modo da rendere più sostenibili le opere di compensazione idraulica.

Rendendoci disponibili ad eventuali chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente
(Ing. Isabella Bonamini)
Isabella Bonamini

RS/

N. Prot (vedi segnatura informatica)

cl. PO.02/159.2

del 09 gennaio 2015

a mezzo: PEC

Spett.le Comune di Prato
Servizio Urbanistica
Resp.le UOC Coordinamento Formazione e Monitoraggio
Strumenti Urbanistici
Arch. Pamela Bracciotti
comune.prato@postacert.toscana.it (PEC)

Oggetto: Richiesta di parere in merito ai risultati delle conferenze di servizi svoltesi ai sensi dell'art.42 c.1 della L.R. 65/2014 per la proposta di variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti.

Facendo seguito alla vostra pari oggetto in merito al parere da parte di ARPAT, come evidenziato nel verbale della C.d.S. del 22.12.2014, si comunica quanto segue:

- la Carta dei Servizi di ARPAT prevede come istituzionale obbligatorio il rilascio di supporti tecnici delle procedure di VAS a favore di Province e Comuni, solo a condizione che queste *"presentino evidenti criticità ambientali"*
- fermo restando che la VAS di cui all'oggetto possa presentare delle criticità ambientali per le quali ARPAT potrebbe contribuire al buon esito del procedimento in corso, il proseguo dell'iter procedurale (che sicuramente consisterà in una VIA/assoggettabilità a VIA e successiva autorizzazione alla gestione degli impianti che effettueranno il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi) vedrà sicuramente ARPAT a contribuire da una parte con il proprio supporto tecnico per la fase di VIA e di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della gestione dei rifiuti non pericolosi, ma anche dall'altra parte con il controllo delle attività che in tali aree verranno svolte.

Per la fattispecie e le argomentazioni di cui sopra, si è ritenuto opportuno garantire la terzietà di ARPAT in modo particolare per la fase di controllo.

Di conseguenza non è stato ritenuto opportuno entrare nel dettaglio del procedimento in corso, evidenziando tuttavia che quanto già contribuito da ARPAT nella riunione preliminare del 1° luglio 2013 risulta essere stato recepito nel Rapporto ambientale nell'ambito della VAS di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Prato, 9 gennaio 2015

Il Responsabile del Dipartimento di Prato
Dr. Luciano Giovannelli

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."



COMUNE DI PRATO
Servizio Urbanistica
V.le V.Veneto, 9
Prato

Prot. n..... 69835 del 19/12/14

Sigle:..L..

Prato,....

Oggetto: parere ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 64/2014 (VAS) per la proposta di variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianto di recupero e riciclaggio inerti ns rif. Sispc 83928-14.

A seguito della richiesta di cui all'oggetto, sono state analizzate le tre aree individuate dal Comune , così denominate:

- Mazzone
- Calice
- V.le Manzoni

La tipologia di attività prevista in dette aree avrà impatti di tipo sanitario di maggior interesse nei seguenti ambiti:

- emissioni di polveri fini derivanti dal materiale lavorato e dalla movimentazione mezzi
- emissioni acustiche derivanti dalle apparecchiature usate (mulino, ruspe ecc) e dalla movimentazione dei mezzi, per l'accesso all'area operativa

Relativamente ai suddetti impatti sono state analizzate le tre zone individuate, ed in particolare:

MAZZONE.

Trattasi di area agricola, confina con una strada di collegamento Prato ovest-Montemurlo. Nelle immediate vicinanze sono presenti alcune abitazioni sparse, un maneggio e un distributore carburanti. La zona appare comunque già abbastanza satura dal punto di vista degli impatti ambientali. La viabilità quale asse di collegamento Prato- Pistoia, l'autostrada A11 ed in proiezione il nuovo collegamento con Quarrata, appesantisce molto la situazione nella collocazione individuata.

Igiene e Sanità Pubblica
Direttore
Dr. Luigi Ricci

Dipartimento della Prevenzione
Via Lavarone 3/5
59100 – Prato
tel 0574.805339
fax 0574.805335
PEC
usl4prevenzione@postacert.toscana.it

CALICE.

La localizzazione si trova in una zona saturata: viabilità stradale come per Mazzone, ancora più importante per l'estrema vicinanza degli assi viari su menzionati, la presenza a ridosso dell'area individuata del IDL Il Calice, oltre ad un'altra attività presente simile a quella oggetto della variante urbanistica. La zona è a rischio idraulico elevato per la presenza dei corsi d'acqua La Bardena, Calicino e Calice. Sono da considerare anche i futuri impianti previsti nell'area del depuratore liquami già autorizzati. A ridosso dell'area prevista sono presenti due strutture abitative.

Inoltre è stato installato un campo di pannelli solari , proprio a ridosso della stessa area.

V.le MANZONI

Trattasi di area prevalentemente incolta, incastrata tra l'autostada A11 e la viabilità dell'asse delle industrie (Via Paronese). Insedimenti abitativi più prossimi sono alcune case a ridosso della rotonda con V.le Manzoni, inoltre altre strutture presenti in zona sono edifici produttivi del macrolotto industriale di Iolo.

Visto quanto sopra rilevato si ritiene che la zona dove l'incremento degli impatti sanitari risulterebbe più contenuto è quella denominata "V.le Manzoni " . posto che siano messe in atto tutte le opere strutturali e le procedure organizzative atte a mitigare gli impatti ambientali previsti, principalmente relativi al rumore e alle polveri, specialmente nei confronti delle civili abitazioni più vicine.

Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore contributo che si rendesse necessario.

Distinti saluti

Il Direttore della U.F.
(dr. Luigi Ricci)





COMUNE DI PRATO
Servizio Urbanistica
V.le V.Veneto, 9
Prato

Prot. n. P/3074 del 20/01/15
Sigle:

Prato,

Oggetto: parere ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 64/2014 (VAS) per la proposta di variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianto di recupero e riciclaggio inerti
Integrazione parere per localizzazione "Prato Ovest"
ns rif. Sispc 83928-14.

A seguito della richiesta di cui all'oggetto, viene valutata l'area denominata "Prato Ovest", ubicata in un'area compresa fra la declassata Prato-Pistoia, l'autostrada A11 e il casello Prato Ovest della stessa autostrada.

La tipologia di attività prevista in dette aree avrà impatti di tipo sanitario di maggior interesse nei seguenti ambiti:

- emissioni di polveri fini derivanti dal materiale lavorato e dalla movimentazione mezzi
- emissioni acustiche derivanti dalle apparecchiature usate (mulino, ruspe ecc) e dalla movimentazione dei mezzi, per l'accesso all'area operativa

L'area in questione è divisa in due parti dal Fosso Ficarello; tale Fosso risulta ricompreso nell'Elenco delle Acque Pubbliche. Risulta inoltre la presenza di due punti di scarico, nel medesimo corpo idrico, delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati abitativi inferiori a 2.000 abitanti equivalenti, nel tratto a monte dell'area in esame ed un punto di scarico di acque reflue da fognature o scolmatori non recapitanti in pubblica fognatura, nel tratto immediatamente a valle dell'area di interesse.

Per quanto concerne la **pericolosità idraulica**, risulta che la superficie dell'area ricade per il 77% della superficie totale in pericolosità molto elevata.

Igiene e Sanità Pubblica
Direttore
Dr. Luigi Ricci

Dipartimento della Prevenzione
Via Lavarone 3/5
59100 - Prato
tel 0574.805339
fax 0574.805335
PEC
usl4prevenzione@postacert.toscana.it

Per quanto concerne la presenza di opere di captazione, in un intorno significativo dell'area di 500 m dal confine, non sono presenti sorgenti o pozzi ad uso acquedottistico; viene rilevato invece, nel medesimo intorno significativo, la presenza di pozzi privati ad uso irriguo, domestico e industriale.

Relativamente alle potenziali emissioni inquinanti, derivanti dal movimento mezzi e la produzioni di polveri, i ricettori sensibili sono posti principalmente a confine con il casello autostradale e dal lato opposto della declassata.

Riguardo l'impatto acustico, dall'analisi ambientale della documentazione presentata, il rumore attualmente è generato da attività industriali, nell'area del Casello Prato Ovest, si hanno bassi livelli rumorosi in corrispondenza dell'area di valutazione, ma nell'area adiacente in direzione nord-est si registrano livelli rumorosi notevolmente più alti poiché è presente una zona industriale dove sono localizzate attività rumorose; mentre, per quanto riguarda il traffico stradale la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'autostrada.

Per quanto attiene agli eventuali disagi prodotti dalla nuova viabilità di accesso all'area interessata, risultando prevista dall'asse della declassata, gli impatti appaiono piuttosto limitati.

Visto quanto sopra rilevato si ritiene che la l'area denominata "Prato Ovest", tenuto conto delle dovute considerazioni sulla potenziale pericolosità idraulica dell'area stessa,

considerando che l'effettiva area operativa sarà quella evidenziata nella documentazione presentata e quindi, quella delimitata dal fosso Ficarello e da idonea fascia di rispetto verso il casello Prato Ovest,




posto che siano messe in atto tutte le opere strutturali e le procedure organizzative atte a mitigare gli impatti ambientali previsti, principalmente relativi al rumore e alle polveri, specialmente nei confronti delle civili abitazioni più vicine, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'uso di detta area per attività di impianti di recupero e riciclaggio inerti.

Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore contributo che si rendesse necessario.

Distinti saluti

Il Direttore della U.F.
(dr. Luigi Ricci)





comune di
PRATO



SERVIZIO URBANISTICA

Viale Vittorio Veneto,9 – 59100 Prato
Tel 0574.183.5922/33 Fax 0574.183. 7309
e-mail: urbanistica@comune.prato.it
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

Orario d'ufficio:
Lunedì e giovedì 9.00-17.00
Mercoledì 9.00-13.00

www.comune.prato.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

PG lo stesso
della PEC

- AUSL n. 4 - Igiene e sanità pubblica;

Oggetto: richiesta di integrazione del vostro parere (PG 69835 del 19/12/2014) in merito alla proposta di variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti.

Nelle date 15 e 22 dicembre 2014 e 12 gennaio 2015 si sono svolte le conferenze dei servizi tecnici ai sensi dell'art. 42 c. 1 della LR 65/2014 promosse dal comune di Prato al fine di procedere all'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti e promuovere per tali varianti un accordo di pianificazione.

In data 27/11/2014 con PG 163255 e 16/12/2014 con PG 172327 è stato inviato il materiale relativo alla proposta di variante.

In data 24/12/2014 sono stati inviati i verbali delle conferenze dei servizi del 15/12/2014 e 22/12/2014 dai quali si evince che è stata considerata l'opportunità di proporre per la variante anche l'area "casello Prato ovest".

In data 31/12/2014 con PG 178418 abbiamo ricevuto il vostro parere (vs PG 69835 del 19/12/2014) riguardo alle prime tre aree proposte (Mazzone, Calice e Viale Manzoni) ma non sull'area "casello Prato Ovest" che è stata riconsiderata come nella conferenza dei servizi del 15 dicembre 2014.

Con la presente si richiede pertanto di integrare il parere suddetto indicando le valutazioni di vostra competenza anche per l'area "casello Prato ovest".

Ringraziando per la collaborazione,

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile UOC

Coordinamento Formazione e Monitoraggio Strumenti Urbanistici





Publiacqua

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo.publiacqua@legalmail.it

Spett.
Comune di Prato
Viale Vittorio Veneto, 9
59100 Prato
comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto: A/2014/74584. Richiesta di parere ai sensi dell'art.42 c.2 della L.R. 64/2014 per la proposta di variante contestuale al piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti. Prog. 2014_220.

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione inoltrata, siamo ad inviare il seguente parere preliminare, esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole agli interventi.

Nelle aree Calice, Mazzone e Viale Manzoni, individuate per gli impianti di recupero e riciclaggio inerti, non sono presenti infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.

Segnaliamo invece la presenza di pozzi ad uso idropotabile, uno ubicato in via Paronese l'altro ubicato in Via Per Iolo per i quali dovranno essere rispettate le distanze minime imposte dalla normativa vigente.

Restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari, che potranno essere richiesti al ns. referente Geom. Antonio Ferraioli (055 6558651).

Distinti saluti

Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
Il Responsabile
(Ing. Cristiano Agostini)





SNAM RETE GAS

Comune di Prato
Ente: CPO AOO: AOOCPD
Prot: (A) 2015/0002612 del 09/01/15
Class: 0608



2015/0002612

Scandicci, 22/12/2014

DICEOC/SCAN/BAR/Prot. 293

Spett.le

COMUNE DI PRATO

Viale Vittorio Veneto 9

59100 P R A T O

Oggetto: Prot.N. GE 2014/0172327 Richiesta parere Variante Urbanistica ai fini della individuazione aree idonee per impianti recupero inerti - trasmissione integrazioni”

Con riferimento all'oggetto ed alla Vostra Prot.N. GE 2014/0172327 Vi informiamo che nei luoghi indicati sono presenti condotte di questa Società, facenti parte della Rete Regionale dei Gasdotti classificate di 2° e 3° specie, secondo il dettato del D.M. 17/04/2008. Vi significiamo, altresì, che la richiamata normativa di Legge, impone regole ben precise circa le distanze da mantenere tra le condotte in esercizio e costruzioni di qualsiasi genere, con particolare riguardo ai fabbricati, nuclei abitati, luoghi di concentrazione delle persone (c.f.r. art.2.5 e susseguenti).

Vi ribadiamo che i metanodotti, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui ai D.M.:

- D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8

- D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Vi informiamo che la realizzazione e l'esercizio dei metanodotti di questa Società sono assicurati da servitù e concessioni regolarmente costituite, che comportano delimitazioni al di proprietà prevedendo, tra l'altro, la possibilità per SNAM Rete Gas di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il

DISTRETTO CENTRO OCCIDENTALE
Centro di Scandicci
Trav. Di Via delle Fonti, 4/a
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055.720516 - Fax 055.720517
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



SNAM RETE GAS

personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Vi evidenziamo inoltre che che il D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*", al punto 1.5, prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Ciò premesso e sottolineato, Vi confermiamo che al fine della redazione della Variante Urbanistica, per la individuazione di aree idonee per impianti recupero inerti, l'esatto posizionamento della Ns. rete dovrà essere da Voi specificatamente richiesto ed eseguito dal nostro personale del Centro di Scandicci, Via delle Fonti 4a, tel. 055/720516, che resta a Vs. per ogni ulteriore chiarimento in merito.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti



SNAM RETE GAS

Gestione Rete
Distretto Centro Occidentale
Il Responsabile
Roberto Zamolo

R. Zamolo

RACCOMANDATA

TRISPANE/P2014
0007651 - 16/12/2014

Ente: CPO
Prot: (A) 2015/0002369 del 08/01/15
Class: 0605
Comune di Prato
COD: A00CPO

Spett. le Comune di Prato
Servizio Urbanistica
c.a. Arch. Pamela Bracciotti
Viale Vittorio Veneto, 9
59100 Prato (PO)

OGGETTO: Richiesta parere ai sensi dell'art.42 c.2 della LR 64/2014 per la proposta di variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti.

Con riferimento alla Vostra n.0163480 del 27 novembre 2014, relativa all'acquisizione di osservazioni, contributi e pareri, riferiti all'oggetto, Vi comunichiamo, quanto segue.

Secondo gli elaborati allegati, di cui Vi restituiamo una copia vistata per presa visione, in prossimità dell'Area 1 – Le Lame, dell'Area 2 – Mazzone, dell'Area 3 – Caselle Prato Ovest e dell'Area 4 – Calice, non sono presenti elettrodotti, in cavo interrato o aereo, con tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt di proprietà della Società TERNA S.p.A., in nome e per conto opera la scrivente Società.

Mentre, nell'Area 5 – Viale Manzoni, transita la linea a 132kV Poggio a Caiano + Prato S.Paolo n.475, sempre di proprietà della Società TERNA S.p.A., in nome e per conto, opera la scrivente Società.

A questo proposito, per una verifica puntuale della congruità di quanto intendete realizzare, e per la definizione del nostro parere, dovrete inviarci il progetto delle Vostre opere, relazionato planoaltimetricamente all'elettrodotto in questione.

Nel caso fosse previsto anche la realizzazione di edifici, questi dovranno necessariamente risultare compatibili con il predetto elettrodotto e dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata:

- D.M. del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.5.2001], legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici;

- D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;

- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n°160 G.U. n°156 del 05 luglio 2008], approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 sopra citato, per la determinazione delle fasce di rispetto di nuovi insediamenti adibiti a lunga permanenza umana rispetto ad elettrodotti già esistenti, come nel caso in esame, si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di 3 microTesla per l'induzione magnetica ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60.

Anche in questo caso, dovrete inviarci il progetto delle, eventuali, Vostre opere, relazionato planoaltimetricamente all'elettrodotto in questione, per la verifica puntuale e per la definizione del nostro parere.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con l'elettrodotto.

Vi segnaliamo, inoltre, che i terreni sottostanti la linea sono gravati da servitù di elettrodotto ed all'interno della fascia di terreno asservita, sono, consentite solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti Firenze, p.i. Simone Mortai tel. 055.521.4524, competente della gestione dell'elettrodotto sopra citato, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est – Area Operativa Trasmissione
Firenze, Via dei Della Robbia n.41/5R - 50132 FIRENZE.

Vi segnaliamo che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

Unità Impianti Firenze
Il Responsabile

(C. Morandini)



All.: c.s.

DTNE/UIFI – SM/mc

Prot. n. 0016650/1/P

Pistoia, 04 DIC. 2014

Spett.le Comune di Prato
Servizio Urbanistica
comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto: "Proposta di variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di recupero e riciclaggio inerti". Conferenza di Servizi ai sensi art. 42 L.R. 65/2014 – Parere di competenza.

In riferimento alla documentazione trasmessa, circa l'oggetto, si evidenziano per quanto di competenza i seguenti aspetti:

- tenendo in considerazione le attività e gli interventi di competenza istituzionale dello scrivente Consorzio di Bonifica, risulta di fondamentale importanza l'individuazione di siti da destinare ad attività di recupero e/o deposito temporaneo di materiale terroso di risulta degli scavi di sistemazione idraulica e ripristino di opere idrauliche danneggiate;
- le aree individuate per la localizzazione di impianti di trattamento, recupero e riciclaggio di materiali inerti, di cui alla proposta in oggetto, sono attraversate da un sistema idrografico superficiale costituito da diversi corsi d'acqua facenti parte del reticolo in gestione ai sensi L.R. 79/2012 ed aventi opere idrauliche classificate ai sensi R.D. 523/1904;
- le previsioni urbanistiche in oggetto hanno un'interferenza diretta e/o indiretta con il reticolo di cui sopra, comportando sia un potenziale aggravio in termini di portate e volumi affluenti al reticolo sia una sottrazione dei volumi di naturale esondazione, così come d'altra parte ben evidenziato nella documentazione di supporto alla proposta di variante;
- analizzando le perimetrazioni di cui ai vigenti strumenti di pianificazione, Piano Strutturale Comunale e Piano di Bacino del Fiume Arno – Stralcio Assetto Idrogeologico, in termini di pericolosità idraulica delle zone, si rileva quanto segue (non tenendo in considerazione l'Area 1 – Le Lame, per ovvi motivi di incompatibilità con le Norme di Piano di Bacino del Fiume Arno – Stralcio Rischio Idraulico):
 - Area 2 – Mazzone
Si rileva una potenziale interferenza con il Fosso Calicino, che corre in adiacenza al tracciato viario della Seconda Tangenziale Ovest di Prato e quindi risulta ai margini est dell'area.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.A.I., buona parte dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica elevata P.I.3.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.S., la maggior parte dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica molto elevata P.I.4 ed elevata P.I.3.

▪ Area 3 – Casello Prato Ovest

Si rileva un'interferenza con il Fosso Ficarello, che attraversa la parte centrale dell'area in direzione nord-sud.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.A.I., la maggior parte dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica molto elevata P.I.4 ed elevata P.I.3.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.S., la maggior parte dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica molto elevata P.I.4.

▪ Area 4 – Calice

Si rileva una potenziale interferenza con il Torrente Bagnolo-Bardena, che risulta ai margini est dell'area.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.A.I., la totalità dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica molto elevata P.I.4.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.S., la totalità dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica molto elevata P.I.4.

▪ Area 5 – Viale Manzoni

Non si rilevano interferenze con corsi d'acqua facenti parte del reticolo di gestione.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.A.I., la totalità dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica media P.I.2.

Ai sensi delle perimetrazioni del P.S., la totalità dell'area risulta classificata a pericolosità idraulica media P.I.2.

Tenuto conto degli aspetti idraulici sopra sommariamente elencati, in termini di interferenze con il reticolo idraulico in gestione e di pericolosità idraulica delle zone, si esprime parere preliminare favorevole per l'Area 5 – Viale Manzoni, quale sito maggiormente idoneo tra quelli proposti. Gli elaborati di variante dovranno specificare, in termini grafici e normativi, le prescrizioni inerenti gli interventi di mitigazione del rischio e di compensazione idraulica, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo Cacchi de' Rossi)



Ng

Allegato 4

RIEPILOGO DELLE OSSERVAZIONI
RELATIVE ALLA VARIANTE AL P.S., AL R.U. E AL
RAPPORTO AMBIENTALE (VAS) PER L'INDIVIDUAZIONE DI
AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI DI CUI ALLA D.C.C. 33/2015

CONTRODEDUZIONI

INDICE

CONTRIBUTO della Regione Toscana, Direzione Generale Urbanistica e politiche abitative Settore Pianificazione del territorio e Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio PG 128055 del 07/09/2015	pag. 3
OSSERVAZIONE di Bessi Maurizio PG n. 117956 del 10/08/2015	pag. 4
OSSERVAZIONE di Andrea Di Filippo PG 120332 del 17/08/2015	pag. 6
OSSERVAZIONE di Andrea Di Filippo PG 120333 del 17/08/2015	pag. 15
OSSERVAZIONE di Sara Pescioni PG 122043 del 20/08/2015	pag. 25
OSSERVAZIONE di Sara Pescioni PG 122046 del 20/08/2015	pag. 35
OSSERVAZIONI di Carla Chiodi PG 122830 del 24/08/2015, Nada Frullini PG 127660 del 07/09/2015, David Weisz PG 127665 del 07/09/2015	pag. 45
OSSERVAZIONE di Sergio Benvenuti, Fiorella Ciardi, Pier Giorgio Puggelli, Comitato Ambientale di Casale PG 127271 del 04/09/2015	pag. 54
OSSERVAZIONE di Roberto Querci legale rappresentante della società Qquadro PG 127637 del 07/09/2015	pag. 68
OSSERVAZIONE di Sergio Querci PG 127634 del 07/09/2015	pag. 69
OSSERVAZIONE di Andrea Di Filippo PG 120330 del 17/08/2015	pag. 70
OSSERVAZIONE di Sara Pescioni PG 122048 del 20/08/2015	pag. 74
OSSERVAZIONE di Caterina Gestri PG 1276411 del 07/09/2015	pag. 78

VARIANTE AL P.S. E AL R.U. PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI
ADOTTATA CON DCC n. 33 del 25/06/2015
pubblicata su BURT n. 27 del 08/07/2015

CONTRIBUTO PRESENTATO con P.G. n. 128055 del 07-09-2015

Da: Regione Toscana, Direzione Generale Urbanistica e politiche abitative:

- Settore Pianificazione del territorio

- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

	Sintesi del contributo	Controdeduzione tecnica
1	<p>La Direzione Generale Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana, con nota pervenuta il 07.09.2015 P.G. 128055, nello spirito di collaborazione dell'art. 53 L.R. 65/2014, invia il contributo tecnico dei propri Settori Pianificazione del Territorio e Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio. I Settori dopo una sintetica descrizione della variante ed aver ricordato le direttive, le prescrizioni e le salvaguardie del PIT regionale, richiamano i precedenti contributi forniti sull'argomento, per concludere:</p> <p>a) il Settore Pianificazione del Territorio, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di ulteriori approfondimenti e verifiche sull'opportunità di classificare Zona Omogenea "B", l'area a sud del fosso Ficarello; - l'invito ad inserire nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico, la specifica disciplina attuativa dell'ambito della variante, finalizzata a garantire la compatibilità degli interventi con le prescrizioni, le direttive e le salvaguardie del PIT per la definizione del Parco della Piana e del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; <p>b) il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la condizione dell'inserimento nelle NTA del R.U. di una scheda che raccolga le indicazioni di mitigazione degli impatti ambientali indicati nella VAS; - l'ulteriore condizione che <i>"le opere di mitigazione visiva non costituiscano un continuum, ... ma si configurino come un alternarsi di elementi vegetazionali e altimetrici di raccordo con il sistema agrario della pianura coltivata"</i>. 	<p>Qualsiasi intervento da attuare sul territorio regionale, deve garantire il recepimento ed il rispetto della disciplina urbanistica al momento vigente in ambito regionale, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Nello specifico la variante (n. 33 del 25.06.2015) è stata sottoposta a verifica ambientale strategica (VAS) poiché, nelle conferenze di servizio che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituisca il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA). L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del piano attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale, al Cap. 10 "PRESCRIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO - Sistema Paesaggio" sono già riportate le condizioni relative alle salvaguardie del Parco della Piana richiamate dal Settore Pianificazione del territorio.</p> <p>Riguardo alle prescrizioni del PIT Paesaggistico relative ai vincoli presenti nell'area, essendo il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica redatti in base al PIT adottato, verranno aggiornati con i contenuti del PIT approvato con DCRT 37/2015 e pubblicato sul BURT n. 28 del 20-05-2015.</p> <p>Inoltre le condizioni alle trasformazioni per il Sistema Paesaggio verranno implementate con le prescrizioni specifiche del Settore Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio per l'intervento in questione.</p> <p>Sugli elaborati grafici del regolamento urbanistico verrà apposto specifica sigla che rimandi alla delibera che ratifica l'accordo di pianificazione.</p> <p>Relativamente alla classificazione delle zone omogenee ex-DM 1444/68, a seguito di una verifica effettuata si condividono le perplessità del Settore regionale e si apporta la modifica richiesta all'elaborato del Regolamento Urbanistico Tav "Zone Territoriali Omogenee e Centro abitato" classificando come zona "E" l'area in questione.</p>

Considerazioni conclusive :

Per quanto esposto nella risposta al contributo l'osservazione è parzialmente accolta.

CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE PRESENTATA con P.G. n. 117956 del 10/08/2015

Da: ing. Bessi Maurizio, residente in via B. Ciari 48 a Prato

	<i>Sintesi dell'osservazione</i>	<i>Controdeduzione tecnica</i>
1	<p>L'osservante, residente in un edificio che il Rapporto Ambientale inserisce tra i "ricettori sensibili", ha attentamente analizzato la documentazione costitutiva della variante e dopo aver evidenziato gli aspetti che ritiene critici, esprime le proprie considerazioni e pone alcune domande, soffermandosi in particolare sugli elaborati A0 Intesa Preliminare; A1 Certificazione del Responsabile del Procedimento; A2 Relazione del Garante dell'Informazione; B1 Relazione Urbanistica; D4 Zone Territoriali Omogenee; F1 Rapporto Ambientale; F5 Sintesi non tecnica.</p> <p>Riassumendo, nelle sue considerazioni evidenzia i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Comune di Prato è dotato di Piano Strutturale impugnato, che potrebbe risultare non valido;- la strumentazione urbanistica comunale non prevede aree espressamente dedicate alla funzione introdotta dalla variante;- il documento di VAS non è stato redatto per l'area individuata;- il confronto con la cittadinanza è stato insufficiente ed inadeguato;- l'individuazione dell'area è avvenuta in modo abnorme (su area con pericolosità idraulica P.I. 4 - molto elevata) e si presenta errata e illegittima;- non è dato sapere come sia stato possibile ridurre la pericolosità idraulica;- porzione dell'area interferisce con l'allocazione del cantiere operativo per la terza corsia dell'Autostrada (Campo Base CB01) e la consistenza dell'area sembra insufficiente per le due funzioni; <p>Inoltre pone una serie di quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- come si può scegliere un'area a pericolosità idraulica P.I.4;- perché l'area a est del Ficarello è urbana e quella ad ovest è prevalentemente agricola;- perché non c'è corrispondenza fra gli atti che individuano il centro abitato;- come può espropriarsi un'area destinata al cantiere per la terza corsia dell'Autostrada;- la Regione ha già espresso parere favorevole alla terza corsia;- nell'attuazione tramite piano attuativo è possibile effettuare la perequazione e la compensazione;- quali sono stati i dati di riferimento per i battenti idraulici;- con quale criterio è stata scelta l'area visti gli	<p>La variante osservata è il risultato di una lunga e complessa attività valutativa, condivisa e concertata tra gli Enti territoriali interessati, in attuazione e per le finalità di un Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 03.10.2013 con Prefettura e Provincia di Prato e della successiva Intesa Preliminare all'Accordo di Pianificazione sottoscritta in data 27 gennaio 2015, con Regione Toscana e Provincia di Prato.</p> <p>L'area individuata è stata ritenuta, dagli Enti dell'Intesa Preliminare, la più idonea, confacente e con meno criticità per soddisfare gli impegni assunti in funzione delle strategie di pianificazione territoriale e delle valutazioni sul paesaggio e sull'ambiente.</p> <p>Le procedure seguite per l'individuazione e la valutazione dell'area e per raggiungere la conformità urbanistica della stessa, rispettano puntualmente le diverse disposizioni di legge, con particolare riferimento ai principi di trasparenza e partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.</p>

	interventi propedeutici alla realizzazione dell'intervento da eseguire; - quali sono le minori criticità rilevati sulla viabilità di accesso all'area rispetto alle iniziali aspettative considerato che l'accesso all'area appare irrealizzabile ed improponibile.	
--	--	--

L'osservante conclude con la richiesta di riconsiderare le determinazioni assunte dal C.C. ed eliminare la previsione, a suo parere errata e illegittima, di nuova edificazione di impianti di trattamento rifiuti inerti.

Considerazioni conclusive:

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

OSSERVAZIONE PRESENTATA ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

con PG 120332 del 17/08/2015, tramite PEC

Da: sig. Andrea Di Filippo, nato a Prato il 19/04/1964.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	<p>Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.</p>	<p>Come ricorda lo stesso osservante l'art. 39 del DLgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p> <p>Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.</p>
1.2	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale</p>

		individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.
1.3	L'Osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.	Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale. L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'Avvio del Procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.
1.4	L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto. Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata. Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.	Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure. Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi. Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto. L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	

<p>2.1</p>	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare, al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita : "Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi". <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
------------	---	---

2.2	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....</i>", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. <i>Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.</i>" In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente:</p> <p><i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.</i>"</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
2.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: "...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g:</p> <p>"Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs.

	<p>urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>“una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi...”</i>, perché l'intervento non è consentito “di diritto” dal Piano sovraordinato.</p>	<p>152/06).</p> <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, “integrate” appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 “Firenze-Prato-Pistoia” del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al Piano Regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>“salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate”</i>.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica “direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche”.</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfattizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) “struttura agroambientale” che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>
2.5	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del “principio di precauzione”, secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dicembre 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato “privo di logica” in quanto a parere dell'osservante il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato</p>	<p>La prima parte del Rapporto Ambientale dettaglia esaurientemente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del Comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un Ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per</p>

	<p>sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
2.6	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
2.7	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'Intesa Preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa Preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>2.8</p>	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
------------	--	---

2.9	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.10	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame.</p> <p>A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>

2.11	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori, la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
------	--	--

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

OSSERVAZIONE PRESENTATA ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

con PG 120333 del 17/08/2015, tramite PEC

Da: sig. Andrea Di Filippo, nato a Prato il 19/04/1964.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	<p>Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.</p>	<p>Come ricorda lo stesso osservante l'art. 39 del DLgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p> <p>Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.</p>
1.2	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10. È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>

1.3	<p>L'Osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'Avvio del Procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
1.4	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto. L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
1.5	<p>L'Osservante rileva la mancanza, nelle indagini geologiche di supporto alla variante, dello studio di microzonazione sismica di primo livello da effettuare e rappresentare secondo le specifiche tecniche dettate dalla Regione con D.G.R. 144/2015.</p> <p>"Una carenza di tale natura rende "di diritto" impossibile l'aver determinato la giusta valutazione della localizzazione prevista", con i consistenti volumi edilizi complementari.</p>	<p>Il Comune di Prato ha in corso lo studio di microzonazione sismica di primo livello su tutto il territorio comunale, finanziato dalla Regione Toscana.</p> <p>La citata DGR 144/2015 dispone che nei Comuni in cui è finanziata "la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere recepite ed integrate all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti; pertanto sarà necessario provvedere ad una variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni".</p> <p>In ogni caso il paragrafo "5.a" della Relazione di fattibilità geologica di supporto alla variante, tratta la microzonazione sismica di livello 1. La relazione, giusto il DPGR 53/R/2011, è stata depositata presso il Genio Civile – Toscana Centro – sede di Prato il 14.05.2015 (al n. 03/15), il quale, dopo aver richiesto e ricevuto integrazioni relative anche alla microzonazione, ha concluso il controllo obbligatorio con esito positivo, comunicato con nota PG 155214 del 28/10/2015.</p>
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	

<p>2.1</p>	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare, al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi"</i>. <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
------------	---	---

<p>2.2</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....</i>", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. <i>Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.</i>" In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente:</p> <p><i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</i></p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
<p>2.3</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici,</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g:</p> <p>"Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <p>- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi</p>

	<p>contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>rurali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06)..... <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato-Pistoia" del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al Piano Regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>
2.5	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dicembre 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro</p>	<p>La prima parte del Rapporto Ambientale dettaglia esaurientemente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del Comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un Ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI</p>

	<p>conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo di logica" in quanto a parere dell'osservante il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
2.6	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p> <p>Inoltre rileva che non risulta inserito nessun indice edificatorio e che pare contraddittoria la classificazione dell'area come Zona Omogenea D con destinazione d'uso specifica St1 ricompresa quest'ultima nella categoria dei Servizi.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Per quanto riguarda l'assenza di parametri urbanistici, si precisa che ai sensi delle NTA del Regolamento Urbanistico la definizione degli stessi per i servizi è legata alle necessità funzionali degli impianti.</p> <p>Inoltre la classificazione dell'area come zona "D" risulta coerente con la destinazione d'uso specifica assegnata che può essere annoverata tra le attività produttive.</p>
2.7	<p>L'Osservante rileva incoerenza tra il quarto dispositivo della Delibera osservata, che subordina alla formazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP), l'attuazione delle nuove previsioni al momento solo <u>adottate</u> e le disposizioni dell'art. 27 della L. 865/71. Questo a sua volta dispone che i PIP, che hanno valore di Piano Particolareggiato, sono da delimitare nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani <u>vigenti</u>. I Comuni utilizzano le aree dei PIP per realizzare impianti produttivi e non, come afferma l'Osservante, per la "realizzazione di servizi per la comunità" come quelli in parola.</p>	<p>Il quarto dispositivo della Delibera di adozione stabilisce, fin da adesso, che l'attuazione delle previsioni introdotte dalla variante, se e quando definitivamente approvata, dovranno essere attuate previa formazione di un PIP. La condizione è posta per meglio valutare le caratteristiche, l'inserimento e le valutazioni più approfondite dei possibili effetti dell'impianto da realizzare. Con l'approvazione definitiva della variante le nuove previsioni saranno assorbite dal Regolamento Urbanistico vigente e pertanto il successivo PIP delimiterà le proprie aree destinate ad insediamenti produttivi dal piano vigente, come appunto dispone l'art. 27 L. 865/71. Per una migliore qualità della vita e dell'attività lavorativa i PIP devono contenere al proprio interno e realizzare gli opportuni standard, i servizi e gli impianti. Tra questi, se ritenute necessarie, anche aree da utilizzare per mettere in sicurezza l'ambito produttivo ed in generale il territorio dal rischio idraulico. L'attività di trasformazione e riciclaggio rifiuti svolta dall'impianto da realizzare, può essere annoverata tra le attività produttive. In ogni caso il richiamato articolo 27 L. 865/71, contrariamente all'affermazione dell'osservante ("e non per la realizzazione di servizi"), prevede espressamente la cessione delle aree per la realizzazione di impianti e servizi pubblici.</p>

2.8	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'Intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti..., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>2.9</p>	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
------------	--	---

2.10	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.11	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il R.A. ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della L.R. 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>

2.12	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti. Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto Ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Si precisa che nel R.A non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
------	---	--

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

**OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PRESENTATA con PG 122043 del 20-08-2015, tramite PEC
Da: sig.ra Sara Pescioni, nata a Prato il 24/10/1976.**

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	<p>Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.</p>	<p>Come ricorda lo stesso osservante l'art. 39 del DLgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p> <p>Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.</p>
1.2	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10. È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>

1.3	<p>L'Osservante rileva la mancanza, nelle indagini geologiche di supporto alla variante, dello studio di microzonazione sismica di primo livello da effettuare e rappresentare secondo le specifiche tecniche dettate dalla Regione con D.G.R. 144/2015.</p> <p>“Una carenza di tale natura rende “di diritto” impossibile l'aver determinato la giusta valutazione della localizzazione prevista”, con i consistenti volumi edilizi complementari.</p>	<p>Il Comune di Prato ha in corso lo studio di microzonazione sismica di primo livello su tutto il territorio comunale, finanziato dalla Regione Toscana.</p> <p>La citata DGR 144/2015 dispone che nei Comuni in cui è finanziata “la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere recepite ed integrate all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti; pertanto sarà necessario provvedere ad una variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni”.</p> <p>In ogni caso il paragrafo “5.a” della Relazione di fattibilità geologica di supporto alla variante, tratta la microzonazione sismica di livello 1. La relazione, giusto il DPGR 53/R/2011, è stata depositata presso il Genio Civile – Toscana Centro – sede di Prato il 14.05.2015 (al n. 03/15), il quale, dopo aver richiesto e ricevuto integrazioni relative anche alla microzonazione, ha concluso il controllo obbligatorio con esito positivo, comunicato con nota PG 155214 del 28/10/2015</p>
1.4	<p>L'Osservante sospetta che il C.C. “non abbia ravvisato la presenza” dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere “al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia”. La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
1.5	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>

1.6	Il punto dell'osservazione è identico al punto 1.1	Si rimanda alla controdeduzione del punto 1.1
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale. Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare,al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda." Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi"</i>. Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.

<p>2.2</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta in edificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione el valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g: "Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g,. in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di conferenza dei servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
<p>2.3</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato-Pistoia" del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al piano regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residui livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfattizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>

2.4	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del Sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale, redatto quindi sul presupposto del DPGR 53/R del 2011, la classifica nella contrapposta specie dell'area a Pericolosità Molto Elevata (PI4) del Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del Pai aggiornato al dic. 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo di logica" in quanto il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>La prima parte del rapporto ambientale dettaglia esaustivamente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
2.5	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo piano attuativo.</p> <p>Inoltre rileva che non risulta inserito nessun indice edificatorio e che pare contraddittoria la classificazione dell'area come Zona Omogenea D con destinazione d'uso specifica St1 ricompresa quest'ultima nella categoria dei Servizi.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituisse il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Per quanto riguarda l'assenza di parametri urbanistici, si precisa che ai sensi delle NTA del Regolamento Urbanistico la definizione degli stessi per i servizi è legata alle necessità funzionali degli impianti.</p> <p>Inoltre la classificazione dell'area come zona "D" risulta coerente con la destinazione d'uso specifica assegnata che può essere</p>

		annoverata tra le attività produttive.
2.6	<p>L'Osservante rileva incoerenza tra il quarto dispositivo della Delibera osservata, che subordina alla formazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP), l'attuazione delle nuove previsioni al momento solo <u>adottate</u> e le disposizioni dell'art. 27 della L. 865/71. Questo a sua volta dispone che i PIP, che hanno valore di Piano Particolareggiato, sono da delimitare nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani <u>vigenti</u>. I Comuni utilizzano le aree dei PIP per realizzare impianti produttivi e non, come afferma l'Osservante, per la "realizzazione di servizi per la comunità" come quelli in parola.</p>	<p>Il quarto dispositivo della Delibera di adozione stabilisce, fin da adesso, che l'attuazione delle previsioni introdotte dalla variante, se e quando definitivamente approvata, dovranno essere attuate previa formazione di un PIP. La condizione è posta per meglio valutare le caratteristiche, l'inserimento e le valutazioni più approfondite dei possibili effetti dell'impianto da realizzare. Con l'approvazione definitiva della variante le nuove previsioni saranno assorbite dal Regolamento Urbanistico vigente e pertanto il successivo PIP delimiterà le proprie aree destinate ad insediamenti produttivi dal piano vigente, come appunto dispone l'art. 27 L. 865/71. Per una migliore qualità della vita e dell'attività lavorativa i PIP devono contenere al proprio interno e realizzare gli opportuni standard, i servizi e gli impianti. Tra questi, se ritenute necessarie, anche aree da utilizzare per mettere in sicurezza l'ambito produttivo ed in generale il territorio dal rischio idraulico. L'attività di trasformazione e riciclaggio rifiuti svolta dall'impianto da realizzare, può essere annoverata tra le attività produttive. In ogni caso il richiamato articolo 27 L. 865/71, contrariamente all'affermazione dell'osservante ("e non per la realizzazione di servizi"), prevede espressamente la cessione delle aree per la realizzazione di impianti e servizi pubblici.</p>
2.7	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti..., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un Protocollo di Intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>2.8</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto <i>"4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere...."</i>, ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della <i>"piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto"</i> al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico . Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una <i>"soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</i></p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto <i>"4.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato."</i> In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente: <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</i></p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
------------	--	---

<p>2.9</p>	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m s.l.m., (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 ricettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei ricettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sua finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
------------	---	---

2.10	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare si rileva che per il rapporto ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Si ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adeguare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.11	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>

2.12	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Si precisa che nel R.A non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emmissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
------	--	---

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

**OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
PRESENTATA con PG 122046 del 20-08-2015, tramite PEC
Da: sig.ra Pescioni Sara, nata a Prato il 24/10/1976.**

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	<p>Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il DLgs 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.</p>	<p>Come ricorda lo stesso Osservante l'art. 39 del D.Lgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p> <p>Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.</p>
1.2	<p>L'osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
1.3	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto. L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare</p>

	<p>Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
1.4	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	

<p>2.1</p>	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14. L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(....) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare,al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda." Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi"</i>. Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.
------------	--	---

2.2	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare.</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto <i>"4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere...."</i>, ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto Ambientale della <i>"piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto"</i> al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una <i>"soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</i></p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto <i>"4.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato."</i> In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente: <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</i></p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
-----	--	---

2.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g:</p> <p>"Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06)..... <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g, in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del Sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale, redatto quindi sul presupposto del DPGR 53/R del 2011, la classifica nella contrapposta specie dell'area a Pericolosità Molto Elevata (PI4) del Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dic. 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo di logica" in quanto il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si</p>	<p>La prima parte del rapporto ambientale dettaglia esaurientemente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>

	<p>confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	
2.5	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della LR 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del piano attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
2.6	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato-Pistoia" del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al piano regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residui livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>
2.7	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un Protocollo di Intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

<p>allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	
<p>2.8</p> <p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p> <p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p>

	<p>adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea.</p>	<p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sua finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.9	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.10	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e</p>

		<p>prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>“Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).”</i></p>
2.11	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Si precisa che nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emmissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da D. Lgs 155/2010 e ss.mm.ii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO E ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PRESENTATE da:

- 1) Sig.ra Carla Chiodi con PG 122830 del 24-08-2015
- 2) Sig.ra Nada Frullini con PG 127660 del 07-09-2015
- 3) Sig. David Weisz con PG 127655 del 07-09-2015

Le tre osservazioni vengono trattate contestualmente nella presente controdeduzione in quanto sono identiche anche nell'elenco dei punti specifici.

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	
1.1	L'Osservante sospetta che il C.C. "non abbia ravvisato la presenza" dell'Autostrada ai margini dell'area in variante e di conseguenza non ha acquisito il parere "al riguardo dell'interesse tutelato dall'Anas e Autostrade per l'Italia". La variante, nella individuazione dell'area da destinare alla nuova previsione, non ha tenuto conto dell'art. 26 che vieta nuove costruzioni entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada.	Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale. L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'Autostrada. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'Avvio del Procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.
1.2	Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il Dlgs. 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla legittimità dell'atto stesso.	Come ricorda lo stesso Osservante l'art. 39 del D.Lgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale." Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.

1.3	<p>Secondo il parere dell'osservante non si ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 22 e 23 dell'art.10/10, escludendo così un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area delle Lame si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
1.4	<p>L'Osservante rileva la mancanza, nelle indagini geologiche di supporto alla variante, dello studio di microzonazione sismica di primo livello da effettuare e rappresentare secondo le specifiche tecniche dettate dalla Regione con D.G.R. 144/2015.</p> <p>"Una carenza di tale natura rende "di diritto" impossibile l'aver determinato la giusta valutazione della localizzazione prevista", con i consistenti volumi edilizi complementari.</p>	<p>Il Comune di Prato ha in corso lo studio di microzonazione sismica di primo livello su tutto il territorio comunale, finanziato dalla Regione Toscana.</p> <p>La citata DGR 144/2015 dispone che nei Comuni in cui è finanziata "la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Toscana, dovranno essere recepite ed integrate all'interno del Quadro Conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti; pertanto sarà necessario provvedere ad una variante a tali Strumenti per recepire tali integrazioni".</p> <p>In ogni caso il paragrafo "5.a" della Relazione di fattibilità geologica di supporto alla variante, tratta la microzonazione sismica di livello 1. La relazione, giusto il DPGR 53/R/2011, è stata depositata presso il Genio Civile – Toscana Centro – sede di Prato il 14.05.2015 (al n. 03/15), il quale, dopo aver richiesto e ricevuto integrazioni relative anche alla microzonazione, ha concluso il controllo obbligatorio con esito positivo, comunicato con nota PG 155214 del 28/10/2015</p>
1.5	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di</p>

	<p>Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata. Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi. Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto. L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
--	---	---

2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
----------	---	--

2.1	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio. Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare. L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico. Si ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti." Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato." In quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente: <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.</i>" Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante. A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
-----	---	--

<p>2.2</p>	<p>L'osservazione riguarda la presunta non conformità col Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14.</p> <p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano in quanto su di esse ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano Regionale.</p> <p>Essi nello specifico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> 	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'Autostrada Firenze-Mare, al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ▪ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita : "Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi". <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
<p>2.3</p>	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta inedificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al</p>

	<p>in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8b del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>punto g: "Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del DLgs 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di Conferenza dei Servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli Enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
2.4	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del sito. L'osservante contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal PAI vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel PAI precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale.</p> <p>Viene criticata la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza.</p> <p>L'assunzione della pericolosità idraulica del PAI aggiornato al dicembre 2014 in quanto atto più recente piuttosto che delle pericolosità elaborate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale, viene considerato "privo di logica" in quanto a parere dell'osservante il valore di un contributo scientifico alla soluzione di un problema deve essere fondato sul valore delle elaborazioni prodotte e non nel loro succedersi nel tempo: nel caso in questione infatti si confronta un modello avente carattere generale, realizzato per un intero bacino fluviale ed esteso a più province, contro quello specificatamente prodotto solo per il contesto pratese.</p>	<p>La prima parte del Rapporto Ambientale dettaglia esaurientemente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del Comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare.</p> <p>Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione.</p> <p>Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un Ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014.</p> <p>In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>

2.5	<p>L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo piano attuativo. Inoltre rileva che non risulta inserito nessun indice edificatorio e che pare contraddittoria la classificazione dell'area come Zona Omogenea D con destinazione d'uso specifica St1 ricompresa quest'ultima nella categoria dei Servizi.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituisse il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali. Per quanto riguarda l'assenza di parametri urbanistici, si precisa che ai sensi delle NTA del Regolamento Urbanistico la definizione degli stessi per i servizi è legata alle necessità funzionale degli impianti. Inoltre la classificazione dell'area come zona "D" risulta coerente con la destinazione d'uso specifica assegnata che può essere annoverata tra le attività produttive.</p>
2.6	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato-Pistoia" del PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce. In particolare si ritiene la variante non adeguata al Piano Regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 ovvero <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>. In particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione. Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione. Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>
2.7	<p>L'Osservante rileva incoerenza tra il quarto dispositivo della Delibera osservata, che subordina alla formazione di un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP), l'attuazione delle nuove previsioni al momento solo <u>adottate</u> e le disposizioni dell'art. 27 della L. 865/71. Questo a sua volta dispone che i PIP, che hanno valore di Piano Particolareggiato,</p>	<p>Il quarto dispositivo della Delibera di adozione stabilisce, fin da adesso, che l'attuazione delle previsioni introdotte dalla variante, se e quando definitivamente approvata, dovranno essere attuate previa formazione di un PIP. La condizione è posta per meglio valutare le caratteristiche, l'inserimento e le valutazioni più approfondite dei possibili effetti dell'impianto da realizzare. Con l'approvazione definitiva della variante le nuove previsioni saranno</p>

	<p>sono da delimitare nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani vigenti. I Comuni utilizzano le aree dei PIP per realizzare impianti produttivi e non, come afferma l'Osservante, per la "realizzazione di servizi per la comunità" come quelli in parola.</p>	<p>assorbite dal Regolamento Urbanistico vigente e pertanto il successivo PIP delimiterà le proprie aree destinate ad insediamenti produttivi dal piano vigente, come appunto dispone l'art. 27 L. 865/71. Per una migliore qualità della vita e dell'attività lavorativa i PIP devono contenere al proprio interno e realizzare gli opportuni standard, i servizi e gli impianti. Tra questi, se ritenute necessarie, anche aree da utilizzare per mettere in sicurezza l'ambito produttivo ed in generale il territorio dal rischio idraulico. L'attività di trasformazione e riciclaggio rifiuti svolta dall'impianto da realizzare, può essere annoverata tra le attività produttive. In ogni caso il richiamato articolo 27 L. 865/71, contrariamente all'affermazione dell'osservante ("e non per la realizzazione di servizi"), prevede espressamente la cessione delle aree per la realizzazione di impianti e servizi pubblici.</p>
2.8	<p>L'osservazione riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'Intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti..., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un Protocollo di Intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>
2.9	<p>L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a:</p> <p>1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene.</p>	<p>1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinate, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove</p>

	<p>2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale.</p> <p>3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.</p> <p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 ricettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea</p>	<p>si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo.</p> <p>3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5</p> <p>4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.10	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito. In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe. Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adeguare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>

2.11	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il R.A. ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della L.R. 10/2010: <i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>
2.12	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Si precisa che nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di</p>

		<p>orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
--	--	--

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO E ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PRESENTATA con PG 127271 del 04-09-2015 da:

sig. Sergio Benvenuti, nato a Ponsacco il 28/04/1955 residente in via Casale e Faticci n.21/b

sig. Fiorella Ciardi, nata a Prato il 05/08/1955, e residente in via Tobbianese n.1/d

sig. Pier Giorgio Puggelli, nato ad Agliana il 02/03/1950 e residente in via Mati n.6

insieme agli aderenti al Comitato Ambientale di Casale come da elenco allegato (allegato 1 all'osservazione)

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1-2	<p>L'osservazione riguarda la mancata attivazione di un istituzionale processo partecipativo, come rilevato dalle comunicazioni inviate all'A.C. del 3/06/2015 e del 15/07/2015. In particolare si sottolinea che prima della adozione della delibera 33/2015 l'A.C. non ha mai dato adeguata pubblicità agli incontri pubblici tenuti e non ha reso pubblico nessuno schema o dettaglio in merito allo schema di provvedimento adottato.</p> <p>Rispetto al metodo si ritiene che non sia stato rispettato il Dlgs. 33/13 in merito alla Trasparenza degli atti amministrativi. Infatti citando l'art. 39 del decreto si ritiene che prima del procedimento di approvazione dell'atto amministrativo fosse necessario darne adeguata informazione alla cittadinanza pubblicando anche allegati tecnici e gli schemi di provvedimento. Invece si contesta che tale documentazione è stata resa nota soltanto dopo la "approvazione" dell'atto del 25/06/2015. Tale mancanza si ritiene un presupposto alla efficacia dell'atto e quindi alla legittimità dell'atto stesso.</p>	<p>Come ricorda lo stesso Osservante l'art. 39 del D.Lgs 33/13 dispone che, ai fini della trasparenza nella formazione degli atti di governo del territorio, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano tempestivamente gli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Al comma 4 precisa che "restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p> <p>Il Comune di Prato, prima ancora dell'adozione della variante ha dato atto sul proprio sito ufficiale della necessità di individuare un'area da destinare ad impianti per il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi. In seguito, come prevede anche la legislazione regionale, ha pubblicato la delibera di adozione, oggetto della presente osservazione, con i relativi allegati tecnici e quelli che illustrano gli esiti della valutazione ambientale. Allo stesso modo, nei termini e le modalità indicate dalla legislazione regionale, pubblicherà l'eventuale delibera di approvazione che darà efficacia al provvedimento.</p>
3.1	<p>A parere degli osservanti non è stata correttamente applicata la procedura di VAS in quanto il Rapporto Ambientale non riporta i punti previsti dalla normativa regionale ed europea in materia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EVOLUZIONE PROBABILE DELLO STATO DELL'AMBIENTE SENZA L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE IN OGGETTO, ma vengono fornite valutazioni non dimostrate di tipo socio economico che dovrebbero spettare al decisore politico. 2. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SALUTE UMANA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Molti indicatori relativi alle diverse componenti ambientali analizzate, manifestano criticità e segnali di compromissione, indipendenti da ciò che viene o verrà insediato all'interno dell'areale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la porzione di territorio analizzata risulta un'area, interclusa tra direttrici viarie ad alta densità di traffico. Mancando pertanto qualsiasi relazione ecologica significativa con le porzioni contermini di territorio, risultando peraltro soggetta a pressioni antropiche derivanti anche dai numerosi insediamenti produttivi, il quadro evolutivo senza modifiche non può che vedere consolidato lo stato di criticità e di compromissione rilevato nello stato attuale. 2. Le analisi condotte configurano un esaustivo quadro di riferimento ambientale ex ante; gli scenari di impatto previsti, in assenza di elementi progettuali specifici, anticipano e determinano in maniera rigorosa, limiti operativi in ragione proprio delle possibili interferenze rispetto agli insediamenti esistenti siano essi di tipo civile che industriale. I limiti emissivi in termini diffusionali, acustici ed idrici considerano evidentemente la massima tutela per la popolazione nell'ambito

		<p>di un contesto normativo chiaro ed ineludibile.</p> <p>Tale quadro di riferimento, previsionale nonché prescrittivo trova peraltro condivisione e coerenza con il parere ed il contributo del soggetto istituzionale preposto ASL 4.</p> <p>In fase di variante urbanistica, non essendo determinate le caratteristiche costruttive e le modalità operative dell'eventuale impianto che andrà ad insediarsi, risulterebbe difficile e non veritiera la stima dei rischi per la salute rendendo impossibile e vane eventuali indicazioni riguardanti miglioramenti e modalità di monitoraggio nel tempo relativamente al progetto in esame.</p>
3.2	<p>Secondo il parere dell'osservante non si ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 22 e 23 della legge regionale 10/2010, in quanto non è stato prodotto il documento preliminare di VAS nel quale si illustrano i dati dello specifico piano o programma e i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della LR 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare, ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
4	<p>L'osservante rileva la carenza della consultazione di Anas e società Autostrade nel processo preliminare alla formazione della variante urbanistica.</p> <p>L'osservante è a conoscenza del fatto che il Nuovo Codice della strada impone la raccolta del parere a tali enti sono nell'ambito di Interventi e non per la formazione degli strumenti Urbanistici, tuttavia lo ritiene necessario, e osserva la mancata osservanza del vincolo di rispetto di 60 mt dalla sede stradale in quanto su quell'area sono state previste opere di mitigazione.</p>	<p>Le società Anas e Autostrade per l'Italia, ancorché organismi pubblici ai quali è opportuno ed utile richiedere contributi tecnici, non sono tuttavia soggetti competenti in materia ambientale, né deputati ad intervenire nella pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>L'ambito territoriale cui fa riferimento la variante può essere destinato alla nuova previsione, fermo restando che l'attuazione della previsione introdotta deve rispettare obbligatoriamente le disposizioni di legge, compresa la non edificabilità entro i 60 metri dal confine dell'autostrada.</p> <p>In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001, la società Autostrade per l'Italia, proprietaria di piccole porzioni di terreni interessati dalla variante e dall'imposizione del vincolo espropriativo, è stata opportunamente e preventivamente avvisata dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla variante.</p>
5	<p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto secondo il Dlgs 152/06 l'Autorizzazione Unica ex art. 208 produce l'effetto di variante automatica</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della LR 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative</p>

	<p>dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>L'osservante pertanto suppone che la procedura avviata sia un tentativo di aggirare la normativa in materia ambientale.</p>	<p>procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi. Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>Non aveva un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha la disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
6	<p>L'osservante ritiene che la localizzazione proposta non sia conforme al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati, approvato con DCR 94/14 in quanto vi ricadono quattro criteri "escludenti", secondo la definizione contenuta nel Piano regionale "<i>criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi</i>".</p> <p>Essi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";</i> ▪ <i>Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della LR 21/12 ... ossia ... aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine...;</i> ▪ <i>Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, ... inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti...;</i> ▪ <i>Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti.</i> <p>Si riferisce inoltre che nel rapporto ambientale è stata adottata la distanza critica dai recettori di 150 mt e non da 200 mt come previsto dal piano regionale.</p>	<p>Rispetto ai criteri escludenti prevista dall'allegato 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati si ritiene che tali criteri non siano applicabili all'areale prescelto poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rispetto alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel PIT paesaggistico l'art. 18 comma 1 della Disciplina di Piano prevede che "le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica,(...) nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale". <p>In particolare nella scheda relativa al vincolo D.M.20/05/1967 n.140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare, al punto 4.c.3. si riporta "Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda."</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Riguardo alle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine e alle fasce di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, si fa presente che la localizzazione effettuata nella presente variante urbanistica al PS e al RU del Comune di Prato individua soltanto un areale nella quale la destinazione d'uso ammessa è ST1 - servizi tecnologici, ma non dettaglia le componenti puntuali dell'impianto o degli impianti, demandando tale compito ad una successiva fase attuativa nella quale le distanze di rispetto e di inedificabilità assoluta dovranno necessariamente essere rispettate. ○ Riguardo alle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti, il comma completo citato recita :<i>"Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal</i>

		<p>punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi".</p> <p>Si fa presente che nel caso in esame non ricorre né il primo requisito poiché non esistono centri abitati entro la distanza di 200 metri né il secondo poiché trattasi di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi.</p>
--	--	--

7.1	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico impartisce rispetto alle aree con vincolo paesaggistico di cui all'art.136 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio.</p> <p>Nell'area oggetto di variante ricade il vincolo da D.M.20/05/1967 n.140-1967, "Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare".</p> <p>L'osservante riporta parzialmente alcune prescrizioni contenute nella scheda di vincolo in particolare quella al punto "4.c.3. <i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere....</i>", ritenendo che la contemporanea prescrizione prevista dal Rapporto ambientale della "piantumazione di vegetazione ad alto fusto e la realizzazione di una barriera costituita da un rilevato di terreno (idoneamente piantumato) di altezza idonea alla riduzione della propagazione delle polveri al di fuori dell'area di impianto" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico sia in contrasto con il piano paesaggistico .</p> <p>Ritiene inoltre che visto che le due prescrizioni non sono compatibili non abbia nemmeno senso il riferimento ad una "soluzione progettuale integrata al fine di verificare che non si attuino interferenze con le visuali panoramiche esistenti."</p> <p>Un altro elemento di presunto contrasto con la scheda del vincolo paesaggistico riguarda la prescrizione al punto "4.c.5. <i>Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato</i>" in quanto nel rapporto ambientale si fa riferimento alla realizzazione di un'area operativa da destinarsi a servizi, pesa ed uffici.</p>	<p>L'osservazione assume dei riferimenti non del tutto completi o corretti in quanto nella scheda del vincolo paesaggistico citato, contenuto nel PIT approvato il punto 4.c.3 è il seguente:</p> <p><i>Non sono consentiti interventi che comportino:..... la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l'ampliamento di quelli esistenti, che interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.</i>"</p> <p>Tale ultimo capoverso di fatto ammette tali interventi purché esito di soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo. Si fa dunque riferimento alle citate "soluzioni integrate" criticate dall'osservante.</p> <p>A tale proposito non si ravvede contrasto con il punto 4.c.5 citato in quanto la progettazione degli elementi funzionali all'impianto di inerti, comprese dunque le esigue volumetrie necessarie al funzionamento dell'attività difficilmente verrà a costituire un nucleo isolato e verrà realizzata con soluzioni condivise con la regione e la sovrintendenza dei beni paesaggistici.</p>
-----	---	---

7.2	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico riguarda in particolare le aree con vincolo paesaggistico art.142 del Codice dei beni monumentali e del paesaggio, in particolare il vincolo di rispetto sui fiumi e corsi d'acqua.</p> <p>L'osservante ritiene che non sia stato rispettato questo vincolo di assoluta inedificabilità di 150mt dal piede dell'argine ed in particolare le prescrizioni che devono essere seguite alla formazione degli Strumenti Urbanistici, contenute all'art. 8 dell'elaborato 8B del PIT: <i>"...non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di ...depositi a cielo aperto di qualunque natura...ma soprattutto ...discariche."</i></p> <p>Per tale ragione si ritiene inutile la generica affermazione riportata nel Rapporto Ambientale, e del tutto assente nella disciplina urbanistica adottata, che si riferisce ad una <i>"una soluzione progettuale integrata al fine di verificare che ... sia assicurata la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi..."</i>, perché l'intervento non è consentito "di diritto" dal Piano sovraordinato.</p>	<p>Si fa presente che il vincolo di tutela paesaggistica non è un vincolo di assoluta in edificabilità ma appunto esclusivamente un vincolo che detta delle prescrizioni per assicurare la conservazione del valore paesaggistico delle aree individuate dal vincolo.</p> <p>In merito al vincolo di tutela sui corsi d'acqua, l'osservante riporta la prescrizione del PIT contenuta nell'elaborato 8b soltanto in parte, omettendo una porzione significativa della norma. A tale proposito si cita testualmente la disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'art. 8.3 al punto g: "Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06). <p>Si precisa che l'impianto in questione non rientra nelle fattispecie del comma 3 del punto g., in quanto non è né una discarica né un impianto di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06). Può rientrare invece nella fattispecie descritta al secondo comma dello stesso punto, nel quale si riporta la prescrizione ad adottare soluzioni che minimizzano l'impatto visivo, proprio per questo in sede di conferenza dei servizi e in seguito ai pareri pervenuti dagli enti preposti alla tutela paesaggistica si è ritenuto necessario prescrivere che la progettazione dell'impianto a soluzione progettuali condivise con gli enti stessi, "integrate" appunto, al fine di individuare soluzioni progettuali che non compromettano gli elementi di valore del vincolo stesso.</p>
7.3	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico riguarda il rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda di dell'ambito di paesaggio 6 "Firenze-Prato- Pistoia" del PIT.</p> <p>In particolare si ritiene la variante non adeguata al piano regionale in quanto non si dimostra il rispetto della direttiva d'ambito che riguarda i corridoi ecologici, in particolare ci si riferisce all'obiettivo di qualità 1 secondo la quale si legge che occorre <i>"salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti, al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate"</i>, in particolare l'osservante rileva che nella cartografia regionale il sito oggetto di variante è attraversato dal segno grafico che indica "direttrici di connettività ecologica interrotte o critiche".</p>	<p>Nella cartografia relativa alla Rete Ecologica del PIT Paesaggistico Regionale (Invariante Strutturale: i caratteri ecosistemici del paesaggio) il segno grafico segnalato dall'osservante vuole essere non una localizzazione precisa ma la rappresentazione di un fenomeno di livello territoriale. Inoltre la scala di rappresentazione, in quanto adattamento di una scala 1: 50.000 al formato A3, ha comportato una enfaticizzazione della rappresentazione simbolica. Non a caso le stesse direttive citate dall'osservante, al punto 1.3, delegano ai Comuni l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostruire alla scala comunale di pianificazione.</p> <p>Si fa presente che già il Piano Strutturale individua nell'elaborato Es.3c l'ambito caratterizzato (invariante strutturale complessa) "struttura agroambientale" che risponde agli orientamenti di salvaguardia dettati dal Piano Paesaggistico Regionale e di cui la variante non modifica la perimetrazione.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale inoltre tra le misure di mitigazione sono indicate le modalità per la realizzazione di un perimetro verde che garantisca la continuità con gli elementi di connessione presenti nei terreni contermini proprio per la finalità di salvaguardare e potenziare la rete ecologica.</p>

7.4	<p>L'osservazione riguarda il rispetto delle prescrizioni che il PIT con valenza di piano paesaggistico riguarda la fascia di rispetto dei 300 mt del vincolo paesaggistico autostradale e dei 150 mt del vincolo paesaggistico sul torrente Ficarello (già affrontate ai punti 7.1 e 7.2) e si rileva che non si capiscono le ragioni per cui il sito di Mazzone è assolutamente da escludere perché interessato dalla previsione di parco della Piana sono dirimenti, mentre per il sito in oggetto, che pure ricade nelle aree di salvaguardia dello stesso PIT "Parco della Piana" esse sono invece ininfluenti.</p>	<p>Riguardo alle prescrizioni per i vincoli presenti nell'area si rimanda alle controdeduzioni di cui ai punti 7.1 e 7.2. Durante lo svolgimento della conferenza dei servizi di cui all'art. 42 della LR 65/2014, preliminare all'intesa poi sottoscritta dalle amministrazioni, la Regione Toscana ha dato parere contrario per l'area di Mazzone non presentando i presupposti per pervenire all'accordo di pianificazione.</p>
8	<p>L'osservazione riguarda la pericolosità idraulica del Sito. L'osservante, richiamando il "principio di precauzione", contesta la scelta del sito in quanto anche se classificato con un pericolosità PI3 e PI2 dal Pai vigente, per la stessa area valevano classi di pericolosità più alta sia nel Pai precedente che nello Studio Idraulico allegato al Piano Strutturale, redatto quindi sul presupposto del DPGR 53/R del 2011, la classifica nella contrapposta specie dell'area a Pericolosità Molto Elevata (PI4) del Piano Strutturale. Viene criticato la mancata applicazione del "principio di precauzione", secondo il quale fra le opzioni possibili deve essere scelta quella che offre la maggiore sicurezza. Inoltre da uno studio idraulico dell'ing. Sacconi allegato alla presente Osservazione, si ritiene che gli studi della autorità di Bacino che hanno condotto ad una abbassamento della classe di pericolosità idraulica siano erranti in quanto non tengono conto della presenza di un sottopasso sul Ficarello al di sotto dell'autostrada che funge da comunicazione idraulica. Il modello idraulico utilizzato dalla Autorità di bacino non si ritiene sia sufficientemente attendibile, ritenendo più adeguato lo studio idraulico effettuato nel Piano strutturale.</p>	<p>La prima parte del rapporto ambientale dettaglia esaustivamente le condizioni di pericolosità soprattutto rispetto allo studio idraulico del comune di Prato, in particolare riferito alla quantificazione dei volumi da compensare. Tuttavia nel corso delle consultazioni ed a seguito dei pareri pervenuti, l'Autorità di Bacino comunicava di aver rimodulato le classi di pericolosità ed i relativi battenti in ragione del nuovo studio approvato che indicava quote di battenti e pericolosità assai differenti da quelle originariamente prese in considerazione. Dovendo necessariamente conformarsi a tale disposizione, visto che l'AdB rappresenta un ente sovraordinato competente in materia idraulica, le valutazioni circa la fattibilità idraulica dell'ipotesi di variante al Regolamento Urbanistico sono state condotte con riferimento ai risultati dello studio elaborato per la redazione delle carte di pericolosità del PAI 2014. In ogni caso per qualsiasi attività si dovesse insediare in tali aree dovranno essere predisposti studi dettagliati per dimensionare in maniera appropriata, gli interventi di mitigazione del rischio presenti nell'area.</p>
9	<p>L'osservazione si riferisce sempre a problematiche idrauliche ritenendo che le opere di compensazione idraulica previste negli elaborati di variante siano irrealizzabili, in quanto secondo la relazione dell'ing. Sacconi allegata l'area attualmente funge da naturale cassa di laminazione che riduce il rischio idraulico a valle. L'impermeabilizzazione della porzione ad ovest del Ficarello comporterebbe un sicuro peggioramento per i terreni a valle e la cassa di</p>	<p>Nel capitolo 4 della relazione di compatibilità idraulica redatta a supporto della variante in oggetto, si precisa che il dimensionamento idraulico delle opere di mitigazione idraulica sarà trattato nel dettaglio in fase di piano attuativo tenendo in considerazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'analisi approfondita dei risultati dello studio idraulico di supporto al PAI; • un rilievo topografico aggiornato di dettaglio del tratto di fosso Ficarello oggetto di intervento; • una ricostruzione delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo nella zona;

	<p>compensazione prevista non risulterebbe sufficiente a contenere sia le esondazioni eventuali dell'area che quelle provenienti da monte e comunicanti dal sottopassaggio dell'autostrada. Secondo il parere del tecnico che ha redatto la relazione idraulica allegata all'osservazione la cassa di laminazione è irrealizzabile anche per la presenza della falda acquifera quasi affiorante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • scelte progettuali relative all'impianto di trattamento degli inerti. <p>Alla luce degli approfondimenti tecnici di cui sopra, nell'ambito del piano attuativo dovranno essere analizzati gli scenari di rischio idraulico nelle zone limitrofe, compresa quella a nord della declassata, con riferimento allo stato attuale e di progetto. Resta comunque peraltro difficile ipotizzare che la presenza di un'opera idraulica quale la cassa di espansione lungo la sponda destra del fosso Ficarello, eventualmente sovradimensionata rispetto ai volumi da compensare per effetto della realizzazione dell'impianto di trattamento inerti e progettata con i dovuti accorgimenti tecnici, possa creare aggravio del rischio idraulico per la zona posta a monte dell'autostrada.</p>
10	<p>Un'ulteriore questione sul merito della variante riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal rapporto ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo piano attuativo.</p>	<p>La variante in oggetto è stata sottoposta a verifica ambientale strategica (VAS) poiché, nelle conferenze di servizio che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA).</p> <p>L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III (valutazione di impatto ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del piano attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.</p>
11	<p>L'osservazione sul merito della variante urbanistica riguarda la necessità di dotare il territorio comunale di un impianto di trattamento inerti come riportato nell'intesa preliminare. L'intesa stipulata infatti stabilisce che sia approvata "...una variante ... ai fini dell'individuazione di aree idonee per impianti di trattamento di rifiuti inerti.., affinché gli operatori economici attualmente presenti sul territorio comunale possano trovare definitiva allocazione".</p> <p>L'osservante, riferendosi al permesso temporaneo per una nota ditta, ritiene che non sussista il presupposto della "presenza sul territorio", in quanto tale ditta non opera esclusivamente sul territorio pratese ma per i cantieri nel tratto Autostrada A1 Milano/Napoli oppure per i lavori della tranvia della Linea 2 di Firenze, e non risiede nemmeno legalmente nel comune di Prato.</p> <p>Si ritiene dunque che, se infatti si dovesse autorizzare detta ditta o altre che svolgono simili lavori non localizzati nel territorio comunale, i cittadini pratesi ed in particolare quelli delle frazioni di</p>	<p>La variante si è resa necessaria a seguito della firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p> <p>Emersa dunque la necessità dell'individuazione di aree idonee per impianto di trattamento rifiuti inerti sono state attivate le procedure tecnico amministrative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.</p>

	<p>Galciana e Casale si troverebbero a pagare il conto dei rifiuti, prodotti invece dalla diversa e più ampia area metropolitana fiorentina e verrebbero meno i presupposti stessi della Intesa preliminare.</p>	
12	<p>Questa osservazione riguarda la valutazione nel Rapporto Ambientale dell'inquinamento prodotto nella falda dall'attività da insediare nel sito oggetto di variante urbanistica. Nello studio geologico allegato, si asserisce infatti che l'attribuzione di un basso grado di permeabilità della falda per il sito considerato è una considerazione errata, dato che in un altro studio prodotto da Consiag e dal Dip. Delle Scienze della Terra dell'Università di Firenze viene stimata una alta permeabilità.</p>	<p>Lo studio richiamato nell'osservazione ed opportunamente citato dal Dott. Ceccarini, si rifà ad un noto studio sulla falda idrica pratese. Senza voler eccepire sulla valenza scientifica dello studio che, seppur a livello di macro area, propone un modello di vulnerabilità da attribuirsi all'acquifero pratese, si richiama quanto esposto nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto in riferimento soprattutto alle caratteristiche litostratigrafiche puntuali ed alle sue correlazioni rispetto all'assetto idrogeologico locale.</p> <p>Per l'individuazione di un modello litotecnico sito specifico preliminare sono state acquisite oltre alle risultanze di prove penetrometriche effettuate nelle vicinanze del comparto in studio attraverso il data base geologico del Comune di Prato, anche i dati tecnici e le stratigrafie dei pozzi riportati nell'archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (L.464/84) dell'ISPRA e nella banca dati del LAMMA per l'ubicazione e le specifiche dei quali si rimanda alla Tavola S.P.1 riportata nell'allegato 1 e all'allegato 2.</p> <p>I dati richiamati sono tutti riferiti a campagne geognostiche successive all'anno 2000. In particolare, per quanto riguarda le prove penetrometriche statiche, per l'area di interesse è stato fatto riferimento alle prove identificate dai codici.977-978-979, eseguite nell'anno 2000, e spinte rispettivamente sino a 7,0 m, 10,0 m e 9,2 m di profondità dal locale piano campagna. Date le caratteristiche geologiche dell'areale di interesse e la ridotta distanza tra l'ubicazione della zona di intervento e i punti in cui sono state realizzate le prove (100-200m), non si prevedono particolari variazioni litostratigrafiche del sottosuolo. Sulla base pertanto di tali informazioni il sottosuolo dell'areale risulta caratterizzato dalla seguente sequenza stratigrafica:</p> <p>0.00-0.50 terreno di copertura e di riporto 0.50-2.40 sabbia limosa debolmente argillosa 2.40-3.60 limo argilloso e/ o limo sabbioso 3.60-6.40 sabbia e sabbia limosa 6.40-10.0 limo argilloso sabbioso</p> <p>Il modello trova accordo con la sezione geologica EE' riportata a pag. 20 della relazione citata. Da un punto di vista idrogeologico siamo pertanto di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, e questo motiva esaustivamente le problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio, diffusamente presenti nell'areale considerato, e ad un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfiniate, dotata di limitata produttività. Le condizioni di sito pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Peraltro i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano attuativo.</p>

13	<p>L'osservazione riguarda la valutazione nel Rapporto Ambientale delle criticità del Sistema Aria. Al riguardo si ritiene che la rilevazione utilizzata per produrre i dati sull'inquinamento dell'aria sia non adeguata in quanto la centralina che li ha rilevati è situata in zona via Roma, ben lontana dal sito e tale da non rilevare l'effettiva concentrazione di inquinamento del sito, il quale ha nelle vicinanze altri impianti di smaltimento e stoccaggio di inerti, il depuratore, l'autostrada A11 etc. Si ritiene non sia stata rispettato il Piano di Risanamento e Mantenimento approvato D.G.R.T. 44 del 17/03/2008, nel quale la zona è classificata come zona di Risanamento C (zona con livelli di inquinamento superiori ai valori limite ma inferiori ai margini di tolleranza temporaneo).</p> <p>Si richiede che venga effettuato un monitoraggio puntuale in loco e che sia valutato in aggiunta il carico inquinamento rilevato per l'impianto di inerti attualmente presente a San Giorgio a Colonica e che vengano fatte le conseguenti valutazioni complessive.</p>	<p>Il fatto che l'areale sia ricompreso in zona C non preclude la possibilità di insediare simili attività ovviamente nel rispetto dei limiti emissivi codificati.</p> <p>Nell'ambito del territorio pratese, nelle vicinanze non ci sono impianti autorizzati in procedura ordinaria per la stessa tipologia di rifiuti.</p> <p>I monitoraggi preventivi prescritti per le successive fasi attuative consentiranno tuttavia la definizione della qualità dell'area nella zona nella situazione ex ante, dunque derivante dalla sommatoria degli effetti indotti da ogni sorgente emissiva presente nell'ambito di un intorno significativo.</p> <p>Per la definizione del contesto ambientale di riferimento per quanto concerne la qualità dell'aria, sono stati presi i dati di qualità dell'aria delle centraline di monitoraggio ufficiali presenti sul territorio pratese.</p>
14	<p>L'osservazione riguarda il Rapporto ambientale, in particolare la valutazione della componente "Inquinamento dell'aria". Viene contestato che nel rapporto ambientale si sono assunti ipotizzati dati di emissioni di polveri compresi tra 403 g/h e 908 g/h, a fronte di un effettivo carico emissivo di 755,83 g/h dell'impianto autorizzato dalla Provincia di Prato, che occupa una superficie assai inferiore di quella prevista insediabile nel sito oggetto di variante. Dal confronto con le Linee guida ARPAT si rileva che al di sopra dei 908 g/h l'impianto non sia più compatibile a fronte di un aumento dei livelli di inquinamento al di sopra della soglia limite di PM10.</p>	<p>Si precisa che nel R.A non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori la localizzazione delle sorgenti emissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da D. Lgs 155/2010 e ss.mm.ii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>

15	<p>L'osservazione fa riferimento alle criticità del clima acustico emerse nel Rapporto ambientale. L'area risulta classificata in classe 4 dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, e si contesta che l'intervento risulti coerente con le prescrizioni della classe 4 in quanto la situazione attuale pone il sito già al limite dell'inquinamento acustico previsto. Si ritiene dunque che le raccomandate opere di mitigazione non potranno essere sufficienti a rientrare nei limiti della normativa. Viene rilevato anche che l'incremento dell'inquinamento acustico dell'impianto andrà a sommarsi a quello prodotto dal traffico aereo che interesserà la zona in seguito all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola.</p>	<p>Nel R.A. si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività, non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97.</p> <p>Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei recettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel R.A.</p> <p>Il documento di valutazione di impatto acustico, redatto da un tecnico in fase di studio di impatto ambientale, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto</p>
16	<p>Riguardo alle criticità del sistema ambientale, l'osservante rileva che il sito oggetto di variante è l'unico che rientra nelle zone di protezione migratoria riferite al Lago di Pantanelle. Il sito interessa inoltre un ambito territoriale di Caccia, un area addestramento cani, un quagliodromo e l'area naturale protetta "Stagni della Piana Fiorentina e pratese". Proprio per la vicinanza ad un sito habitat 2000 viene richiesto venga effettuato uno studio d'incidenza per la variante urbanistica.</p>	<p>L'affermazione dell'osservante che colloca l'area oggetto di variante all'interno della zona di protezione migratoria è errata, come si evince dalla immagine riportata nel rapporto ambientale la cui fonte è il sito web della Provincia.</p> <p>La descrizione dell'osservante dell'area come particolarmente sensibile è avvalorata dalla VAS e dai valori ponderati della matrice che per l'indicatore Risorse Naturali risultano sopra la media.</p> <p>Riguardo alla richiesta di effettuare uno studio di incidenza vista la presenza in zona del SIC/SIR/ZPS n. 45 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" ai sensi della LR 56/2000, si fa presente detto studio non è stato effettuato sia per la distanza che intercorre tra l'area Casello Prato Ovest ed il Lago di Pantanelle (estrema propaggine nord del SIC) sia per il contesto, poiché l'area oggetto di variante risulta essere servita da viabilità esistente e che in fase attuativa saranno realizzati solo accessi dalla viabilità principale esistente ed interni all'area stessa, che non si configurano quindi come nuova viabilità.</p>
17	<p>L'osservazione si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare l'osservante rileva che per il rapporto ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe. Tali criticità sono state rilevate anche nel rapporto ambientale che aveva considerato tale sito come il meno idoneo per le difficoltà di accessibilità. Dalla declassata e per l'elevato numero di recettori sensibili. Stante le valutazioni riportate nel RA sembra irragionevole tale scelta.</p>	<p>La strada Viale Leonardo da Vinci è classificata come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>

18	<p>A parere degli osservanti in generale nel Rapporto ambientale manca una valutazione dello stato attuale dell'ambiente, in quanto vengono valutati solo gli aspetti quantitativi delle rocce da scavo e non quelli qualitativi, con riferimento alla possibile presenza di sostanze inquinanti come cadmio, mercurio ,piombo, materiali con cpb etc, che possono inquinare il materiali di scavo. Inoltre tra valutazioni del rapporto ambientale non si riporta "l'effetto cumulativo degli impatti" previsto dalla normativa sulla VAS.</p> <p>Inoltre non si fa mai riferimento né valutazioni sugli impatti sulla salute umana, come previsto dalla normativa Vas e si contesta che i dati utilizzati per effettuare le valutazioni sono generici e datati. Si ravvede la necessità di fare analisi mirate ad illustrare lo stato dell'ambiente per quel sito specifico tramite campagne di rilevazioni puntuali. In generale dunque si ritiene il Rapporto ambientale carente delle conoscenze necessarie ad assumere la decisione che invece è stata intrapresa.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il R.A. ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della L.R. 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>
19	<p>L'osservazione si riferisce al parere rilasciato dalla asl 4 di Prato che dà parere positivo alle aree di Manzoni e Casello Prato ovest che risultano avere il maggior numero di ricettori sensibili. Chiedono sia nuovamente consultata e che riveda il proprio parere.</p>	<p>Nel procedimento si è preso atto del contributo e del parere di competenza pervenuto dall'AUSL 4</p>
20	<p>Si rileva l'assenza del parere dell'ente proposto a tutelare l'ambiente toscano, l'ARPAT, il quale prima ritiene necessaria l'effettuazione della VAS e poi nel proprio parere dichiara che non esprimerà le proprie valutazioni in questa sede.</p> <p>Gli osservanti ritengono che tale atteggiamento non esoneri ARPAT dalla responsabilità della scelta di un sito ritenuto inidoneo.</p>	<p>Nel procedimento si è preso atto del contributo e del parere pervenuto dal Dipartimento ARPAT di Prato che, pur non avendo ritenuto, in questa fase, opportuno esprimersi per l'assenza di elementi progettuali da valutare, ha comunque messo a disposizione nel corso delle prime conferenze di servizi il proprio patrimonio conoscitivo per la procedura di VAS avviata.</p>

21	<p>Si rileva che in riferimento al parere di SNAM, che prevedeva che il comune chiedesse approfondimenti sull'esatta collocazione del metanodotto, in realtà nel rapporto ambientale si sia proceduto alla quantificazione della esatta superficie dei siti senza verificare tale posizionamento.</p>	<p>Nel RA è richiamato il percorso del metanodotto SNAM che attraversa l'areale oggetto di variante. Esso si sviluppa lungo l'argine del Fosso Ficarello, in sinistra idrografica ed in aderenza ad esso. La presenza di tale infrastruttura non contrasta pertanto con l'insediamento oggetto del presente procedimento, fatto salvo gli ordinari vincoli di rispetto che verranno opportunamente declinati nelle successive fasi attuative.</p>
22	<p>L'osservazione rileva che in merito al parere del "Consorzio di Bonifica del torrente Ombrone- Bisenzio", esso evidenzia un peggioramento in caso di inondazione in tutti i siti ad eccezione di viale Manzoni.</p>	<p>Nel capitolo 4 della relazione di compatibilità idraulica redatta a supporto della variante in oggetto, si precisa che il dimensionamento idraulico delle opere di mitigazione idraulica sarà trattato nel dettaglio in fase di piano attuativo tenendo in considerazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'analisi approfondita dei risultati dello studio idraulico di supporto al PAI; • un rilievo topografico aggiornato di dettaglio del tratto di fosso Ficarello oggetto di intervento; • una ricostruzione delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo nella zona; • scelte progettuali relative all'impianto di trattamento degli inerti. <p>Alla luce degli approfondimenti tecnici di cui sopra, nella fase attuativa dovranno essere analizzati gli scenari di rischio idraulico nelle zone limitrofe, compresa quella a nord della declassata, con riferimento allo stato attuale e di progetto.</p> <p>La presenza di un'opera idraulica quale la cassa di espansione lungo la sponda destra del fosso Ficarello, eventualmente sovradimensionata rispetto ai volumi da compensare per effetto della realizzazione dell'impianto di trattamento inerti e progettata con i dovuti accorgimenti tecnici, non potrà creare aggravio del rischio idraulico per la zona posta a monte dell'Autostrada.</p>
23	<p>L'osservazione si riferisce agli Effetti Cumulati contenuti nel Rapporto ambientale che potrebbero avere luogo nell'area in quanto è individuata anche come cantiere operativo della Soc. Autostrade per la realizzazione della terza corsia.</p> <p>L'osservante rileva la sostanziale impossibilità di tale sovrapposizione di funzioni in quanto l'area occupata dal cantiere CB01 andrebbe sostanzialmente a saturare completamente il lotto in oggetto.</p> <p>Si osserva inoltre che l'eventuale coesistenza delle attività ad un effetto cumulativo molto grave sull'ambiente e sulla salute umana.</p>	<p>L'area di cantiere CB01, oltre a prevedere sezioni all'interno delle quali verranno effettuate operazioni di stoccaggio, selezione e lavorazione di terre e materiale inerte, e dunque in linea di principio non difforni da quanto potrebbe svolgere un soggetto economico privato, occupa una porzione dell'areale oggetto di variante. Essa infatti non occupa la porzione posta a NO che attualmente risulta interessata da attività vivaistiche ma che rientra nel perimetro sottoposto a variante.</p> <p>Peraltro la variante in oggetto proprio in ragione del parere espresso dall'ADB Arno richiamato nella DGRT 543/13, relativamente alle carenze progettuali di Autostrade sul tema rischio e pericolosità idrauliche, individua un percorso che rafforza ed assicura maggiore tutela del territorio, attraverso la formulazione di norme prescrittive per la trasformazione dell'areale in oggetto. La variante infatti risulta quanto mai funzionale alle previsioni di intervento del breve termine, ancorché non propriamente limitate come durata temporale.</p> <p>La transitorietà del cantiere e le relative precauzioni contestuali non andrà pertanto studiata e richiesta su eventi di scarsa rilevanza e tempi di ritorno decennali; al contrario la base logistica prevista da autostrade, modificherà radicalmente l'areale e sarà pertanto necessario richiedere e prevedere un riassetto di quella porzione di territorio, adeguato alla tipologia di insediamento ed alle ripercussioni di lungo termine che ne scaturiranno.</p> <p>Aspetti puntualmente evidenziati e prescritti nel RA di supporto alla variante.</p>

24	<p>Si ritiene che poiché dal rapporto ambientale il sito di Casello Prato ovest presenti la minore idoneità, per la scelta del sito della variante si sia effettuata una scelta esclusivamente politica condotta in modo arbitrario. Si rileva che i due siti scelti alla fine del processo valutativo in realtà presentano il maggior numero di ricettori sensibili, ma evidentemente sono considerati dalla Amministrazione aree già compromesse da gravare ulteriormente invece che da risanare. Si contesta che nelle valutazioni non siano stati scelti siti in aree industriali (macrolotti), non mettendo a rischio la salute dei cittadini e non effettuando nuovo consumo di suolo.</p> <p>Si critica anche l'enorme esborso di risorse pubbliche necessarie per adempiere alle prescrizioni per le compensazioni e le mitigazioni di un sito non idoneo.</p>	<p>La norma di cui all'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del D.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell'ambiente. La norma non richiede un'idoneità in atto, ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente.</p> <p>Invero, la lettera della legge si esprime significativamente nei termini di "possono" avere impatti significativi sull'ambiente.</p> <p>Il tutto sempre che gli impatti che l'iniziativa urbanistica può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano "significativi", ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all'adozione di varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull'ambiente indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione ambientale strategica. E' la stessa direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione con il D.Lgs. n. 152/2006, a stabilire infatti che i piani urbanistici che determinano l'interessamento di piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, siano assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei possibili effetti ancora "significativi sull'ambiente".</p> <p>In ogni caso, la decisione riguardo all'area da assoggettare a variante è stata presa a seguito dei risultati della conferenza dei servizi di cui all'art. 42 della LR 65/2014 che ha indicato alle amministrazioni coinvolte le aree sulle quali era possibile addvenire all'accordo di pianificazione necessario per il perseguimento degli obiettivi di governo del territorio ed in particolare per rispettare il protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato, Comune di Prato, per assicurare i livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato.</p>
----	--	---

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PRESENTATA dal sig. Querci Roberto legale rappresentante della soc. Q Quadro sas con P.G. n. 127637 del 07-09-2015

L'osservante riferisce che la società QQuadro sas è proprietaria di un fabbricato colonico di impianto storico posto in area limitrofa al sito oggetto di variante, a nord della Declassata denominato "Casa Querci". Tale complesso colonico ha accesso dalla viabilità comunale a nord di via Sant'Ippolito ma comunica con i confinanti terreni di proprietà della famiglia Querci a sud della declassata tramite un sottopasso pedonale. Tali terreni sono oggetto di variante e classificati come Vra, cassa di espansione. Un ulteriore sottopasso posto a sud-est del sito oggetto di esproprio mette in comunicazione tali terreni, con altri terreni facenti parte del patrimonio familiare

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	<p>L'osservante contesta che la destinazione ad opere di regimazione idraulica dei terreni di proprietà di Querci Sergio e dunque l'esproprio conseguente all'attuazione della previsione, compromettono l'accessibilità al complesso colonico più nord e dei terreni a sud dell'Autostrada.</p> <p>Chiede dunque che venga garantita almeno l'attuale accessibilità che avviene tramite strade bianche e sottopassi al di sotto della declassata e dell'Autostrada A11.</p>	<p>1.2.3.</p> <p>La sicurezza e una migliore qualità dell'ambiente, dell'igiene pubblica, della salute e della vita dei cittadini, sono obiettivi prioritari e inalienabili di una Pubblica Amministrazione in generale e del Comune di Prato in particolare. Le opere e gli interventi suggeriti dall'osservante, compatibilmente con le risorse finanziarie, le priorità, i tempi, le scelte progettuali più idonee all'interesse generale ed a tutela dei diritti reali dei privati, saranno tenuti in doverosa considerazione, anche nel momento dell'effettiva realizzazione dell'intervento attuativo della variante.</p>
2	<p>L'osservante rileva che il complesso colonico di proprietà ricade nella distanza di 150 mt dal perimetro dell'intervento, chiede dunque siano messe in atto tutte le opere di mitigazione possibili e mettendo in opera opportune schermature da porre sui due versanti della declassata in corrispondenza del complesso colonico come pannelli fonoassorbenti, barriere vegetazionali e un adeguato rilevato del terreno.</p> <p>Si richiede vengano fedelmente rispettate le prescrizioni del rapporto ambientale in merito alla bagnatura dei cumuli di inerti e che l'altezza degli stessi non costituisca impatto visivo per le abitazioni circostanti e per la colonica stessa.</p>	
3	<p>L'osservante rileva che nella proprietà della soc. QQuadro sas, ricade la servitù di un collettore fognario che a causa della inadeguata manutenzione e di errori progettuali nella sua costruzione, periodicamente esonda causando danni alla proprietà. Inoltre rileva il crollo di alcuni argini del torrente Ficarello in seguito alla realizzazione del ponte per il raddoppio della declassata e il progressivo dissesto del ponte ottocentesco che attraversa il Ficarello.</p> <p>Chiede quindi che la realizzazione della previsione delle opere di regimazione idraulica della variante siano l'occasione per la sistemazione dell'intero argine del torrente.</p>	

**OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE, AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
PRESENTATA da Querci Sergi con P.G. n. 127634 del 07/09/2015**

L'osservante è proprietario delle particelle censite al catasto terreni f. 55 n.20,785,786,789,796, molte delle quali oggetto della presente variante urbanistica e del futuro esproprio secondo la previsione di piano attuativo imposta dalla variante. La proprietà in oggetto si trova lungo la riva destra del Ficarello , la declassata a Nord e l'Autostrada A11 a sud. L'osservante riferisce di essere proprietario, con la società di famiglia QQuadro sas, anche di un fabbricato colonico di impianto storico posto in area limitrofa al sito oggetto di variante, a nord della Declassata denominato "Casa Querci" e di altri terreni a sud della autostrada, attualmente tutti collegati ai terreni oggetto di variante tramite viabilità poderali e sottopassaggi al di sotto della declassata e dell'autostrada.

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1	L'osservante rileva che il lotto destinato a St1 ha assunto dalla variante zona omogenea D (produttiva) mentre i suoi terreni, con destinazione Vra, hanno conservato la zona omogenea E (agricola). Chiede pertanto che vengano riconosciute le stesse indennità di esproprio per entrambe le aree, siano esse in zona E o in zona D.	1-2. Le opere e gli interventi suggeriti dall'osservante, compatibilmente con le risorse finanziarie, le priorità, i tempi, le scelte progettuali più idonee all'interesse generale ed a tutela dei diritti reali dei privati, saranno tenuti in doverosa considerazione, anche nel momento dell'effettiva realizzazione dell'intervento attuativo della variante. Relativamente alle indennità di esproprio la loro determinazione e gli elementi da considerare, non potranno, in ogni caso, discostarsi dalle disposizioni del Testo Unico sulle espropriazioni (DPR 327/2001).
2	L'osservante richiede che per assicurare l'accessibilità ai lotti di proprietà siano coinvolti ed analizzati nel Piano Attuativo anche i confinanti terreni di proprietà della famiglia Querci, in particolare quelli su cui si trova il complesso colonico a nord dell'area di variante e i terreni a sud dell'Autostrada in modo che venga garantita almeno l'attuale accessibilità che avviene tramite strade bianche e sottopassi al disotto della declassata e dell'Autostrada A11. In particolare chiede che non venga chiuso il sottopasso al di sotto della declassata, corrispondente all'area di uscita dalla declassata rappresentata negli elaborati di variante.	

**OSSERVAZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE
PRESENTATA con PG 120330 del 17/08/2015, tramite PEC
Da: sig. Andrea Di Filippo, nato a Prato il 19/04/1964.**

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	Controdeduzione tecnica
1.1	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10. È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione". La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23". L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri espressi nelle varie fasi del procedimento.</p>
1.2	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto. Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata. Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure. Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi. Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto. L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto</p>

		che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.	La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.
2.2	L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a: 1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene. 2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale. 3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.	1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo. 3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5 4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei ricettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto

	<p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea</p>	<p>Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.3	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>Nell'ambito degli approfondimenti sviluppati nel RA è emerso che il viale Leonardo da Vinci è classificato come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>Nei medesimi accertamenti è stato altresì evidenziato che, sulla base degli studi sulla mobilità del Comune di Prato, l'arteria risulta già caratterizzata da flussi di traffico medio alti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>
2.4	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p> <p>Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei</p>

		<p>materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>
2.5	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori, la localizzazione delle sorgenti emmissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ss.mm.ii., avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

**OSSERVAZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE
PRESENTATA con PG 122048 del 20-08-2015, tramite PEC
Da: sig.ra Pescioni Sara, nata a Prato il 24/10/1976.**

L'osservazione è suddivisa in due famiglie di questioni inerenti la prima al metodo scelto per la formazione dell'atto e l'altra rispetto al merito in cui esso consiste.

1	Osservazioni riguardo al METODO per la formazione dell'atto	Controdeduzione tecnica
1.1	<p>L'Osservante ritiene inutile ed ultroneo il procedimento di variante, che appare un tentativo di aggirare le regole vigenti e non sottoporre alla rigida Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la realizzazione dell'impianto.</p> <p>Nell'osservazione si ritiene errata la scelta di effettuare un VAS piuttosto che attivare immediatamente una VIA in quanto, secondo l'art. 208 del Dlgs 152/06, l'Autorizzazione Unica produce l'effetto di variante automatica dello strumento urbanistico, senza la necessità di preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ferma la sola disciplina in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), al riguardo della quale solo si accenna nel Rapporto Ambientale adottato e che non risulta agli atti nemmeno avviata.</p> <p>Quindi si poteva approvare il progetto, previa VIA senza necessità della variante e quindi della VAS.</p>	<p>Secondo la vigente legislazione i piani e i programmi che costituiscono quadro di riferimento di futuri progetti sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre i progetti di opere sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La prima non esclude la seconda e l'art. 73 della L.R. 10/10 coordina, razionalizza e semplifica le relative procedure.</p> <p>Nel caso specifico l'AC ha attivato la procedura di variante, sottoposta a VAS, perché intende mettere a disposizione degli operatori interessati un'area destinata ad impianti di trattamento rifiuti demandando ad una successiva fase attuativa la redazione di uno specifico piano nel quale dettagliare le caratteristiche degli impianti che in detto sito potranno insediarsi.</p> <p>Sarà dunque soggetto a VIA il progetto definitivo dell'impianto.</p> <p>L'AC non ha un progetto da approvare, non intende realizzare direttamente l'impianto e non ha disponibilità dei suoli. In ogni caso, al contrario di quanto affermato dall'osservante tale procedura, molto più elaborata, comporta livelli di tutela maggiore, migliori garanzie per l'ambiente e soprattutto per la salute dei cittadini, in quanto sono effettuate due valutazioni, una strategica in sede di VAS e l'altra specifica per l'impianto che dovrà insediarsi nella fase attuativa, in sede di VIA.</p>
1.2	<p>L'osservante non ritiene sia stata effettuata correttamente la fase preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli art. 22 e 23 della LR 10/10, escludendo un interlocutore importante come la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Ambientali. Il fatto che si sia assunta come fase preliminare quella che prevedeva la sola area di via delle Lame, si ritiene abbia causato la carenza di un parere preliminare della Soprintendenza. Infatti, a detta dell'osservante, anche se la Soprintendenza ha poi rilasciato un parere in fase di VAS, essa ha potuto solamente rilevare la presenza dei vincoli ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio. Si contesta dunque che non sia stato seguito il giusto procedimento previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p>	<p>Per la variante in parola (frutto di un Accordo con Prefettura e Provincia di Prato), al fine di meglio valutarne gli effetti sul territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato ritenuto opportuno procedere comunque alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo la procedura indicata dall'art. 23 (senza la necessità di coinvolgere l'art. 22) della L.R. 10/10.</p> <p>È stato pertanto redatto il "documento preliminare" riferito ad un'area di via delle Lame, contenente "le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione".</p> <p>La Conferenza dei Servizi, convocata tra i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, ha rilevato alcune problematiche sull'area indicata dal documento preliminare (via delle Lame), ed ha ritenuto opportuno, come espressamente richiesto dall'art. 24 della stessa L.R. 10/10, che il Rapporto Ambientale individuasse, descrivesse e valutasse "le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23".</p> <p>L'ulteriore valutazione, effettuata sulla base dei possibili significativi effetti prodotti dalla struttura e con il concorso e le conoscenze degli altri soggetti competenti in materia ambientale, ha portato ad individuare come più idoneo l'ambito territoriale oggetto della variante adottata. A tale individuazione ha giustamente partecipato la competente Soprintendenza, senza mai rilevare condizioni ostative, come testimoniano pareri</p>

		espressi nelle varie fasi del procedimento.
2	Osservazioni riguardo al MERITO delle scelte	
2.1	L'osservazione riguarda la mancanza delle prescrizioni previste dal Rapporto Ambientale all'interno della normativa urbanistica sia del Piano Strutturale che del Regolamento Urbanistico ma se ne fa esclusivamente un rimando per il successivo Piano Attuativo.	La variante in oggetto è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) poiché, nelle Conferenze di Servizi che hanno preceduto la sottoscrizione dell'Intesa Preliminare dell'Accordo di Pianificazione, è stato ritenuto che costituissero il quadro di riferimento di un successivo progetto da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'art. 73 della L.R. 10/10, che regola il raccordo tra VAS e VIA dispone che "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III" (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto nella procedura di VIA per l'approvazione del Piano Attuativo con il progetto dell'impianto da insediare, dovranno essere obbligatoriamente tenute in considerazione tutte le indicazioni, le disposizioni, le prescrizioni, le linee progettuali e quanto altro esplicitato negli elaborati, memorie, contributi che hanno definito la variante in parola, ancorché non espressamente richiamata nelle norme attuative degli strumenti urbanistici comunali.
2.2	L'osservante riporta alcuni estratti del Rapporto Ambientale che trattano di aspetti ambientali presenti nelle aree oggetto di variante e ne sottolinea le criticità, in particolare riguardo a: 1. acque sotterranee: caratterizzata da una permeabilità medio bassa, che limita la circolazione idrica sotterranea alla fascia di alterazione superficiale, il cui acquifero principale è stato individuato ad una piezometrica compresa tra 37 m e 40 m slm, (quando il suolo giace mediamente a 40.20 ml - ndr); area a disponibilità idrica inferiore alla capacità di ricarica; la risorsa idrica sotterranea presenta anomalie positive di cromo e zinco e contaminata da tetracloroetilene. 2. suolo e al sottosuolo: è interessata da fenomeni di subsidenza, dovuti ad uno sfruttamento intensivo della falda superficiale. 3. aria: caratterizzata dalla presenza di numerosi ricettori, di cui molti di tipo residenziale, dai quali è necessario mantenere una distanza di cautela dall'attività prevista, che causa emissioni inquinanti del tipo polveri PM10, nel non lieve "range" tra 453 g/h e 908 g/h, anche considerando gli effetti di possibili mitigazioni.	1 – 2. Come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella relazione geologica di fattibilità di supporto alla variante in oggetto, da un punto di vista idrogeologico siamo di fronte ad una copertura superficiale poco permeabile, causata dalle problematiche di ristagno prolungato e difficoltà di drenaggio diffusamente presenti nell'areale considerato. Inoltre l'area presenta un orizzonte sabbioso limoso, ad una profondità di circa 4 metri dal p.c., sede di una falda superficiale in condizioni semiconfinata, dotata di limitata produttività. Tali condizioni del sito, pur richiedendo necessari ed opportuni approfondimenti investigativi e di monitoraggio preventivi, non manifestano palesi incongruenze con la localizzazione della variante. Inoltre i vincoli e le prescrizioni alle trasformazioni formulate richiedono interventi di rialzo del p.c. per porre in sicurezza idraulica il futuro insediamento aumentando pertanto il franco rispetto alla massima escursione della piezometrica, l'impermeabilizzazione di tutte le superfici operative dove si prevede transito e stazionamento dei mezzi d'opera e dei cumuli etc. Tali precauzioni progettuali potranno subire ulteriori condizionamenti in ragione degli esiti delle indagini e dei monitoraggi prescritti in fase di redazione del Piano Attuativo. 3. Sulla trattazione della qualità dell'aria si rimanda al successivo punto 2.5 4. Nel Rapporto Ambientale si richiama la coerenza della previsione urbanistica con il PCCA poiché l'insediamento di una siffatta attività non comporta la modifica della classificazione acustica dell'area che rientra in classe IV in cui sono validi i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per quanto concerne il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione (differenziali e non) che non devono essere superati in nessuno dei ricettori (sensibili e non) presenti nei dintorni dell'area oggetto di variante, si rimanda a quanto prescritto sul tema nel Rapporto

	<p>4. acustica : situata in una zona classificata dal Piano vigente in materia come di classe IV (ad intensa attività umana), interessata peraltro da 50 recettori sensibili ed alla cui adiacenza, in direzione nord-est, si registrano livelli rumorosi notevolmente alti, poiché è presente una zona industriale, dove sono localizzate attività rumorose, mentre a sud la rumorosità rilevata è medio/alta per la vicinanza con l'Autostrada e la SP6.</p> <p>5. flora e fauna: ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia, dove si ritrovano appostamenti fissi ed un'area di addestramento cani, denominata "Bonechi" motivo per cui la prima sezione del rapporto ambientale definisce l'area scelta come la meno idonea</p>	<p>Ambientale. Si fa presente che in sede di VIA verrà redatto il documento di valutazione di impatto acustico, che effettuando una valutazione comparativa tra lo scenario in assenza ed in presenza dell'impianto, avrà il compito di dimostrare il rispetto dei valori limite e del criterio differenziale, tenendo conto delle mitigazioni eventualmente necessarie e della rumorosità di fondo presente nell'area.</p> <p>5. Contrariamente a quanto affermato dall'osservante la matrice presente nella VAS definisce valori ponderati di idoneità sui vari criteri analizzati e non valori di esclusione. Nella scelta degli indicatori relativi alle Risorse Naturali presenti nel PFV è stata scelta la presenza dell'area di protezione migratoria per la sue finalità di conservazione e protezione delle specie animali che ne garantiscano il mantenimento.</p>
2.3	<p>L'osservante ritiene il Rapporto Ambientale carente di una conoscenza reale dello stato attuale dell'ambiente del contesto in esame. A suffragio di questa affermazione rileva che non sono valutate l'incidenza di materiale potenzialmente pericoloso presente tra i rifiuti inerti, effetto cumulativo degli impatti, provocati dalle infrastrutture di smaltimento e recupero, già presenti tra le due Province interessate, in un contesto caratterizzato dalla presenza delle due viabilità di notevole importanza come l'Autostrada A11 e la Declassata.</p> <p>Si critica inoltre l'assenza di una valutazione dei possibili impatti significativi sulla salute umana e si ritiene la valutazione sullo stato attuale dell'Aria, dell'Acqua, del Suolo e del Sottosuolo, basata solo su fonti archivistiche.</p>	<p>La variante in oggetto ha come fattispecie insediativa prevista, attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche".</p> <p>Le modalità di gestione dell'attività di recupero di tali rifiuti sono codificate e riconducibili sostanzialmente ad una selezione con separazione della frazione inerte dal materiale estraneo ed una successiva triturazione e vagliatura per la composizione dei cumuli di materia prima seconda, a frazioni granulometriche differenziate.</p> <p>La normativa e le procedure autorizzative sono chiare ed impongono rigidi controlli sull'accettabilità dei materiali, sulla separazione e cernita, sullo stoccaggio provvisorio protetto dei materiali estranei, sulle verifiche analitiche da condursi sui materiali in arrivo e presenti.</p> <p>Su tali aspetti ed in relazione al livello di approfondimento che la variante richiede, il RA ha fornito esaustive argomentazioni e prescrizioni.</p> <p>Gli effetti cumulati dei potenziali impatti dovranno essere opportunamente sviluppati nelle successive fasi progettuali.</p> <p>Per quanto attiene il livello di approfondimento dei dati ambientali per comporre un adeguato quadro di riferimento sullo stato attuale del territorio, si richiama quanto contenuto nel comma 2 dell'art.24 della LR 10/2010:</p> <p><i>"Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA)."</i></p>

2.4	<p>A parere dell'osservante il Rapporto Ambientale e i dati che sono in possesso delle Amministrazioni che lo hanno adottato non permettono di raggiungere il preciso dovere del Primo Cittadino e del Consiglio che lo controlla, di tutelare la salute degli abitanti che li hanno eletti.</p> <p>Riporta a tale proposito i dati relativi ai limiti emissivi assunti a riferimento nel Rapporto ambientale e li confronta con quelli di un impianto di smaltimento rifiuti inerti presente sul territorio pratese, rilevando che il range di emissioni imposto di 453 g/h – 908 g/h è facilmente raggiungibile.</p>	<p>Nel RA non si afferma che il range 453 g/h – 908 g/h sia l'intervallo di emissioni consentito per un impianto insediabile in tale area.</p> <p>Al contrario tale riferimento, avendo valutato che potrebbe essere il possibile intervallo di emissione, sulla base di dati di letteratura compatibili, serve come parametro per escludere a priori, la localizzazione delle sorgenti emmissive a distanze inferiori od uguali a 150 m dai recettori.</p> <p>In merito il Rapporto Ambientale ha cautelativamente prescritto per le successive fasi attuative, una valutazione modellistica di dispersione in atmosfera, coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida ARPAT, per la valutazione delle emissioni da attività che prevedono manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali pulverulenti.</p> <p>In tale sede verrà condotto lo studio della dinamica dei fenomeni diffusivi, in modo da riprodurre, nelle condizioni meteorologiche tipiche dell'area, lo stato di dispersione delle sostanze inquinanti emesse dall'impianto oggetto di studio. In questo modo, sulla base di dati di progetto in condizioni sia ordinarie che estreme, ed utilizzando dati di orografia, uso del suolo e dati meteorologici sito specifici, sarà possibile valutare nelle peggiori condizioni l'impatto sull'areale circostante l'impianto (compresi Galciana, Vergaio e Casale) e nello specifico sui recettori sensibili. Il modello diffusionale dovrà dimostrare che in nessun punto dell'areale considerato dovranno essere superati i limiti normativi previsti da DLgs 155/2010 e ssmii, avendo cura di valutare preventivamente, attraverso campagne di monitoraggio ex ante (anche queste prescritte), i valori di fondo presenti nell'area. Gli elementi prescrittivi saranno peraltro puntualmente e rigorosamente dettagliati dai soggetti istituzionali preposti che, nel corso delle procedure attuative ed autorizzative, esamineranno la documentazione progettuale ed i relativi scenari di impatto ancorché di tipo cumulato.</p>
2.5	<p>L'osservante si riferisce alle criticità dell'area rispetto al traffico ed alla accessibilità del sito.</p> <p>In particolare rileva che per il Rapporto Ambientale il traffico veicolare attualmente gravante su sito in oggetto è un flusso medio-alto che sarebbe notevolmente peggiorato dall'inserimento di una attività di smaltimento inerti per l'alto numero di mezzi in costante passaggio che tale attività comporterebbe.</p> <p>Ritiene che la dotazione infrastrutturale dell'area sia già sottodimensionata per i flussi esistenti e che l'accessibilità al sito, limitata ed unidirezionale (esclusivamente da ovest) siano motivi tali da rendere irragionevole la scelta dello stesso.</p>	<p>Nell'ambito degli approfondimenti sviluppati nel RA è emerso che il viale Leonardo da Vinci è classificato come "strada di scorrimento extraurbana", pertanto idonea al traffico di mezzi pesanti.</p> <p>Nei medesimi accertamenti è stato altresì evidenziato che, sulla base degli studi sulla mobilità del Comune di Prato, l'arteria risulta già caratterizzata da flussi di traffico medio alti.</p> <p>All'interno del Rapporto Ambientale è stata analizzata la possibile interferenza dell'impianto con il fattore traffico per le diverse aree di valutazione, tra cui quella oggetto di variante analizzando: la compatibilità con il Piano Urbano della Mobilità Comunale, la presenza di potenziali recettori entro una fascia di 150 m dalle strade dove presumibilmente transiteranno i mezzi in ingresso ed uscita all'impianto, l'idoneità o meno della viabilità esistente al traffico di mezzi pesanti, il tipo di accesso esistente o da realizzare/adequare all'area prescelta.</p> <p>Tali aspetti hanno pertanto consentito di formulare rigorose prescrizioni alle successive fasi di studio e progettazione necessari per un corretto dimensionamento dell'attività e dei flussi di traffico indotti da tali insediamenti.</p>

Per le finalità rappresentate e le ragioni di fatto e di diritto sopra definite propone la revoca della Delibera Consiliare n. 33 del 25/06/2015.

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.

OSSERVAZIONE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PRESENTATA con PG 1276411 del 07-09-2015

Da: sig.ra Caterina Gestri, residente in Prato in via Borgo di Casale n. 78, nata a Prato il 27/9/1980.

In linea generale l'osservante ritiene che il Rapporto Ambientale sia incompleto e carente rispetto ai seguenti argomenti:

1. l'evoluzione probabile dello stato attuale dell'ambiente senza l'attuazione del piano o del programma
2. i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la salute umana, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi
3. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione della scelta delle cinque aree
- 4.

Nello specifico vengono poi sviluppati i seguenti punti:

	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione tecnica
1.1	L'osservante ritiene che il Rapporto Ambientale, non fornendo alcuna considerazione di carattere ambientale in merito alla possibile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in assenza dell'attuazione della variante ed evidenziando stime di natura socio-economica, abbia anticipato decisioni di tipo politico.	Molti indicatori relativi alle diverse componenti ambientali analizzate, manifestano criticità e segnali di compromissione, indipendenti da ciò che viene o verrà insediato all'interno dell'areale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la porzione di territorio analizzata risulta un'area, interclusa tra direttrici viarie ad alta densità di traffico. Mancando pertanto qualsiasi relazione ecologica significativa con le porzioni contermini di territorio, risultando peraltro soggetta a pressioni antropiche derivanti anche dai numerosi insediamenti produttivi, il quadro evolutivo senza modifiche non può che vedere consolidato lo stato di criticità e di compromissione rilevato nello stato attuale.
2.1	L'osservante ritiene che il Rapporto Ambientale sia mancante dei possibili effetti significativi sulla salute umana a seguito dell'attuazione della variante	Le analisi condotte configurano un esaustivo quadro di riferimento ambientale ex ante; gli scenari di impatto previsti, in assenza di elementi progettuali specifici, anticipano e determinano in maniera rigorosa, limiti operativi in ragione proprio delle possibili interferenze rispetto agli insediamenti esistenti siano essi di tipo civile che industriale. I limiti emissivi in termini diffusionali, acustici ed idrici considerano evidentemente la massima tutela per la popolazione nell'ambito di un contesto normativo chiaro ed ineludibile. Tale quadro di riferimento, previsionale nonché prescrittivo trova peraltro condivisione e coerenza con il parere ed il contributo del soggetto istituzionale preposto ASL 4. In fase di variante urbanistica, non essendo determinate le caratteristiche costruttive e le modalità operative dell'eventuale impianto che andrà ad insediarsi, risulterebbe difficile e non veritiera la stima dei rischi per la salute rendendo impossibile e vane eventuali indicazioni riguardanti miglioramenti e modalità di monitoraggio nel tempo relativamente al progetto in esame.
2.2	L'osservazione riguarda la valutazione nel Rapporto Ambientale delle criticità del Sistema Aria. Al riguardo si ritiene che la rilevazione utilizzata per produrre i dati sull'inquinamento dell'aria sia non adeguata in quanto la centralina che li ha rilevati è situata in zona via Roma, ben lontana dal sito e tale da non	Il fatto che l'areale sia ricompreso in zona C non preclude la possibilità di insediare simili attività ovviamente nel rispetto dei limiti emissivi codificati. Nell'ambito del territorio pratese è presente un solo impianto autorizzato con procedura ordinaria e per le medesime categorie merceologiche, ovvero con potenzialità di trattamento commisurate ai fabbisogni

	<p>rilevare l'effettiva concentrazione di inquinamento del sito, il quale ha nelle vicinanze altri impianti di smaltimento e stoccaggio di inerti, il depuratore, l'Autostrada A11 etc.</p> <p>Si ritiene non sia stata rispettato il Piano di Risanamento e Mantenimento approvato D.G.R.T. 44 del 17/03/2008, nel quale la zona è classificata come zona di Risanamento C (zona con livelli di inquinamento superiori ai valori limite ma inferiori ai margini di tolleranza temporaneo).</p> <p>Si richiede che venga effettuato un monitoraggio puntuale in loco e che sia valutata il aggiunta il carico inquinamento rilevato per l'impianto di inerti attualmente presente a San Giorgio a Colonica e che vengano fatte le conseguenti valutazioni complessive.</p>	<p>richiesti nel Piano Provinciale, sulla base dei dati pubblicati nel Piano Interprovinciale dei Rifiuti (Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO Toscana Centro). I monitoraggi preventivi prescritti per le successive fasi attuative consentiranno tuttavia la definizione della qualità dell'area nella zona nella situazione ex ante, dunque derivante dalla sommatoria degli effetti indotti da ogni sorgente emissiva presente nell'ambito di un intorno significativo.</p> <p>Per la definizione del contesto ambientale di riferimento per quanto concerne la qualità dell'aria, sono stati presi i dati di qualità dell'aria delle centraline di monitoraggio ufficiali presenti sul territorio pratese.</p>
3.1	<p>L'osservante ritiene che nel Rapporto Ambientale non vi siano spiegazioni riguardo ai motivi che hanno portato alla scelta delle cinque aree messe poi a confronto.</p>	<p>Le possibili cinque alternative sono state individuate in modo che soddisfacessero prima di tutto i criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di ciò è stato dato opportunamente atto nel Rapporto Ambientale.</p>
4	<p>L'osservante rileva che nel Rapporto Ambientale non è ravvisabile alcun riferimento al progetto di ampliamento (terza corsia) dell'Autostrada A11 né al progetto del nuovo Aeroporto di Firenze soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale</p>	<p>La comparazione e le valutazioni sui possibili effetti sinergici o cumulati possono e debbono essere fatte su livelli comparabili di azioni. Nel caso di VAS su piani e programmi tali fattispecie non possono essere comparati a progetti peraltro ancora in fase di procedura di VIA, il cui livello di dettaglio, seppur previsionale, risulta totalmente differente rispetto ad una generica previsione di insediamento, carente, per sua natura, di riferimenti specifici a dimensioni dinamiche funzionali ed operative. Tale proiezione troverà ampia e dettagliata soddisfazione nelle successive fasi attuative, rispetto alle quali i livelli progettuali e di dettaglio consentiranno di sviluppare appropriate valutazioni degli effetti cumulati e sinergici rispetto a progetti ed interventi previsti nell'ambito tuttavia di un areale di potenziale interferenza commisurato alla magnitudo attesa del possibile impatto generato.</p>

Per quanto esposto l'osservante chiede:

- di annullare il procedimento di variante urbanistica
- in alternativa, di avviare una nuova consultazione e di predisporre un nuovo rapporto ambientale analizzando altre alternative
- in alternativa, di modificare ed integrare il Rapporto Ambientale adottato

Considerazioni conclusive :

Stante le controdeduzioni alle osservazioni sopra esposte si ritiene la richiesta di revocare la delibera non accolta.